

DIFESA SOCIALE E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

GIOVANNI ROSSO (*)

SOMMARIO: 1. - Connessione del problema con quello della discrezionalità del giudice penale. Attuale inefficienza della pena detentiva e critiche. — 2. - Funzione della pena. Funzione di risocializzazione. — 3. - Attuale sistema del doppio (anzi triplice) binario. — 4. - Riforma attuata col nuovo ordinamento penitenziario. — 5. - Risocializzazione dei minori e dei deficienti mentali. — 6. - Nozione di risocializzazione. Necessità di cautela per evitare una imposizione troppo grave al riguardo. — 7. - Disegno di legge governativo per la depenalizzazione dei reati puniti solo con pena pecuniaria e previsione di sanzioni alternative. — 8. - Altre misure alternative che potrebbero essere proposte. — 9. - Processo bifase. — 10. - Delinquenza economica. — 11. - Varie opinioni sulla depenalizzazione.

1. — Solo dopo aver considerato l'estensione — e i limiti — dei poteri del giudice si può esaminare la opportunità — se non l'assoluta necessità — di pene alternative (in particolare sostituzione della detenzione) che concretamente determinano un aumento (e molto notevole) di questo potere discrezionale nella scelta, non solo della misura della pena, ma financo della natura della pena stessa.

Tale alternatività non è una vera e propria innovazione perché già la pena alternativa è talvolta prevista nel nostro ordinamento (detenzione o pena pecuniaria con applicazione della regola generale dell'art. 133 cod. pen.), ma lo diventa per la radicale tendenza a prevedere nuove pene e a situare la pena della detenzione (il carcere) come eccezione e l'ultima *ratio* (1) (**).

(*) Primo Presidente On. della Corte Suprema di Cassazione.

(**) Data l'ampiezza delle note, le stesse sono pubblicate al termine della comunicazione.

Come già stabilito in altre legislazioni, questa innovazione deve avvenire in relazione al sistema penale perché già si è avuto un tentativo di modernizzare la pena in occasione del nuovo ordinamento penitenziario che, in effetti, prevede l'avvicinamento al sistema del « parole » già attuato da molte legislazioni straniere, ma in Italia si tratta di norme, più che altro, formalmente relative alle modalità dell'esecuzione, onde facile la critica che vana è una riforma del diritto penitenziario se non avviene in concomitanza come conseguenza della riforma del diritto penale (2).

È noto come in una stigmatizzazione di ciò che, con molta severità, si chiama « crisi della giustizia » si è parlato di « crisi dei giudici », per esprimere sfiducia per la discrezionalità del potere del giudice (3). In realtà non vi è dubbio che, quali possano essere le concrete censure su questo o quel procedimento, la fiducia nel giudice è sempre condizione essenziale e insostituibile per il fondamento della società e della sua necessaria difesa.

Una prova, del resto, della passione dei magistrati per la loro missione si è avuta nel congresso svoltosi a Lecce proprio sulle pene alternative nel quale si è visto con quanta comprensione sono sentiti, da parte dei giudici di sorveglianza — venuti numerosissimi a detto congresso ed è significativo come non rare tra essi siano le donne (4) — i problemi sorgenti dalla giurisdizione del processo di sorveglianza (5).

2. — È vero che di fronte al pauroso crescere della criminalità specie gravissima sono più intensi i contrasti sulla funzione, repressiva e intimidatrice della pena, chiedendone un adeguato inasprimento, financo con la pena di morte (6) per lo meno con la conservazione dell'ergastolo di cui si prevedeva l'abolizione, con un progetto di riforma della parte generale del codice penale. Tutto sta, però, a vedere se effettivamente le gravi, indiscriminate pene abbiano un risultato efficace nella lotta contro la criminalità ovvero sia più producente una radicale riforma del sistema sanzionatorio che abbia per scopo la risocializzazione del colpevole (7), anche in relazione al dettato costituzionale per il quale (art. 27 u.p.) « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

3. — D'altro canto nel nostro sistema vige ancora il doppio binario, tra pene e misure di sicurezza per il quale si parla spesso di abolizione, sempre in senso di maggiore efficacia rieducativa della sanzione criminale (8) ed in realtà si tratta di triplo binario perché vi sono anche le misure di prevenzione, onde si tratterebbe di vedere se il sistema possa essere unitario anche perché è costantemente riconosciuta l'importanza degli effetti di prevenzione generale e speciale della sanzione penale (9).

4. — Non si può negare che con la effettuata riforma dell'ordinamento penitenziario si tenda proprio a questa risocializzazione con misure della detenzione, anche se in altre legislazioni si è previsto un sistema, più radicale, per la modificazione delle brevi pene detentive (10) con la facoltà da parte del giudice di sostituirvi la pena pecuniaria (11) con una sua ristrutturazione nel sistema « giorno-ammenda » e gli « arresti in casa » nei giorni festivi. Ora vigono già, in Italia, l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà, la facoltà di licenze, la liberazione anticipata, la remissione del debito relativo alle spese del procedimento e del mantenimento in carcere. La riforma è stata presa in molta considerazione, anche se è stato frequentemente eccepito che essa è stata applicata senza predisporre mutamenti di struttura carceraria e finanziaria che ne potessero garantire l'adattamento (12). In particolare sono state fatte, in dottrina, specie nel citato congresso di Lecce, critiche per l'ibridismo dell'affidamento in prova (13) e per la composizione della sezione di sorveglianza che si vorrebbe ampliata con la partecipazione di cittadini, specie in previsione del reinserimento sociale del condannato (14).

5. — Pure molta cautela è stata mostrata sull'esperienza applicativa nei discorsi inaugurali dei Procuratori generali, già sin dal 1977 (15) mentre i disagi e le difficoltà interpretative hanno pure determinato frequenti interventi della magistratura (16). Ovviamente per i deficienti psichici e i minori è più evidente il bisogno di misure terapeutico-educative ma, a prescindere dal problema dei giovani adulti, ampiamente trattato negli aspetti criminologici (17), si insiste anche su quello della necessità di risocializzazione di tutti i delinquenti (18).

6. — Resta poi il grossissimo problema a quale specie di società bisogna pensare nell'opera di risocializzazione, con risultato per alcune forme di devianza, di una risocializzazione di natura coatta o impositiva per la quale occorre molta cautela (19). Basta pensare al problema relativo ad alcune forme di criminalità. Il fondo religioso dell'obiezione di coscienza è, ad esempio, solo in parte considerato dalle norme speciali in materia (20). Il problema, come gli altri accennati, va affrontato con grande ponderazione e senza brutalità in un limitato campo di ristretta necessità di difesa sociale nel bilanciamento quanto più possibile dell'interesse della società con quello individuale del singolo cittadino (21).

7. — Comunque va tenuto conto che con un recentissimo progetto di legge approvato dal Consiglio dei Ministri si prevedono sanzioni da sostituirsi, a discrezionalità del giudice, alle brevi pene detentive per reati punibili con un massimo di tre anni; la pena pecuniaria della specie corrispondente, quando il giudice crede di poter determinare la pena detentiva entro il limite di un mese; la libertà controllata quando il giudice ritenga di contenere la pena detentiva entro il limite di 3 mesi.

8. — Mi pare si possano sin d'ora, in fase di decorso dell'iter legislativo, prospettare alcune osservazioni: non sarebbe opportuno prevedere, come sanzione autonoma, una serie di misure interdittive, specie la sospensione della patente che può, però, spesso essere il più importante (o l'unico) mezzo di lavoro con pericolo, perciò, di incidenza per la risocializzazione del condannato; è opportuna la sottoposizione del liberato sotto controllo al controllo della polizia e non sarebbe meglio prevedere casi di affidamento in relazione a quanto rilevato dal Consiglio superiore nel 1971 per le misure di prevenzione?

9. — Ma deve notarsi ancora che tale provvedimento deve essere preso con la pronuncia della condanna, in modo da superare inesorabilmente quelle aspirazioni per la indeterminatezza della condanna e del processo bifase con una competenza di un giudice specializzato dell'esecuzione che tenga conto per la personalità anche del comportamento in carcere (22). Tale problema non sarebbe risolto neanche dal progetto di riforma del codice di procedura penale che prevede, bensì, anche dopo le

osservazioni negative della Commissione consultiva, una (limitatissima) forma di processo bifase, ma solo nel caso di necessità di perizia per accertare la personalità del giudicabile, con sospensione della pronuncia della condanna fino a una fase successiva sempre di competenza del giudice di cognizione. Resta, ovviamente, insoluta l'istanza a trasformare attuali pene accessorie o misure di sicurezza in pena autonoma o principale (23), ad esempio confisca, varie specie di interdizioni al quale ultimo riguardo si è però ammonita la necessità di grande cautela per il pericolo, cui si è già accennato, di privare il colpevole della forma di lavoro dal quale trae la sua unica ragione di sostentamento e così se ne impedisca la risocializzazione. Conseguentemente la interdizione dovrebbe, almeno, essere non automatica (24) o comunque subordinata all'accertamento di idoneità o possibilità di altra specie di lavoro sostitutiva di quella di cui è impedita la prosecuzione (25).

10. — In particolare si è discusso, e si discute, della possibilità di una gamma di pene alternative alla detenzione per una particolare forma di delinquenza, quella economica, o degli affari, o delinquenza in colletto bianco (26), che va dalla *dissolution de l'entreprise* alla chiusura dello stabilimento, alla confisca, pur preoccupandosi di evitare ripercussioni nel campo della produzione e del lavoro dei dipendenti (27). Si è bensì sostenuto che per la delinquenza in colletto bianco unica sanzione è la pena detentiva, le altre essendo inefficaci (28) ed è discutibile se sia conciliabile col *parole* (29).

Non nego quanto osservato in genere che l'affidamento in prova ha funzionato meglio nei confronti di persone dotate di mezzi di sostentamento (30). Ciò, però ripeto, in genere e non mi sembra sia applicabile quando tali mezzi di sostentamento — e in misura di gran lunga superiore alla necessità — siano ottenuti in un'attività speculativa in regime concorrenziale che è diventata una prassi di vita dalla quale è ben difficile liberarsi, ove la irregolare attività possa erroneamente apparire come unico modo di sopravvivenza e sopraffazione industriale in una inestinguibile sete di arricchimento e dominio.

Nel terminare occorre poi ricordare un indirizzo sempre più profilato di depenalizzazione per superare le difficoltà della giustizia, che ha suscitato, nelle sue precedenti limitate applicazioni, consensi e critiche (specie per la parte processuale) (31).

NOTE

(1) Per l'attuale inopportunità di applicare sin d'ora in Italia tale principio, già vigente nella legislazione germanica e in quella austriaca, vedasi la relazione al recente disegno di legge su «Modifiche al sistema penale» n. 1799, pag. 21.

Per le varie questioni in argomento in genere:

PRICE, *Bringing the rule of law to correction*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 153; PIERCE, *Rehabilitation in corrections: a reassessment*, in *Federal probation*, 1974, pag. 14; riassunto in *Quaderni citati*, 1977, p. 266; BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 22; PORTIGLIATTI BARBOS, *Relazione al Convegno del «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale»*, a Lecce, 3-5 dicembre 1976, su «Le pene alternative nell'attuale momento storico» pag. 225 degli atti (Ed. Giuffrè).

La prevalente dottrina è ora seriamente orientata nel senso che chiave dell'applicazione sanzionatoria è l'individuazione della personalità del colpevole (in questo senso anche la legge delega al nuovo codice di procedura penale) onde ottenere una pena ugualmente individualizzata, non solo nella misura quantitativa, ma specie nel tipo di sanzione. In genere NAPOLI, *Le indagini sulla personalità dell'imputato*, in *Riv. pen.*, 1967, I, pag. 21; CUSIMANO, in *Iustitia*, 1975, n. 2.

(2) SCLAFANI, *Problematica delle pene detentive di «brevissima» durata e riflessi criminologici*, in *Giust. pen.*, 1977, I, col. 257; FORTUNA, *La violenza in ambiente carcerario*, in *Riv. pen.*, 1973, I, pag. 195. In genere PALMER, *La prevenzione del crimine*, ed. Armando, 1975, recensito in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 571 sottolineando che di solito il carcere è un luogo pericoloso a causa dell'aggressività dei reclusi e della brutalità delle guardie. In genere GORI, *La speranza matematica come criterio di riferimento per dimostrare l'efficacia deterrente della pena*, in *Rassegna studi penitenziari*, 1977, pag. 314; CITTERIO, *Concetti di pena e trattamento. Riflessioni su un ordine di antinomie irriducibili*, in *Zacchia*, 1948, pag. 24; VELOTTI, *Il problema sessuale nelle carceri*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1974, pag. 275.

In tutti i paesi si cerca bensì di umanizzare anche la vita carceraria.

BERNARD, ORTOLEVA, *Trattamento e modifica degli atteggiamenti*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 195, pag. 195 e segg.; ALBERTI POLIGNANI, *Le carceri femminili*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 423; WEINTRAUB, *Il servizio sociale a favore dei detenuti*, idem, 1976, pag. 759; PASTENA, *Istruzione e attività scolastiche, parascolastiche e di tempo libero negli Istituti di prevenzione e di pena*, idem, pag. 769; ORTOLEVA, *Nuovi aspetti teorici e pratici del trattamento del detenuto*, idem, pag. 789.

I problemi al riguardo sono stati esaminati in tutta la loro assillante drammaticità nella relazione annuale del Consiglio Superiore della Magistratura, 1971, «Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini», Istituto Poligrafico dello Stato, pag. 543 e segg., con insistenza per l'accoglimento del sistema del *probation* il congresso nazionale dei Comitati di azione per la giustizia, Roma, 9-11 giugno 1971, su «L'uomo e il carcere» con relazioni di NEPPI MODONA, *I rischi di una riforma settoriale (in margine al disegno di legge sull'ordinamento penitenziario)*; PERA, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*; BUONAMANO, *La riforma penitenziaria nel quadro di una nuova politica di difesa della società dal delitto*.

In dottrina vedi DE MAIO, *Assistenza ai liberati dal carcere. Dati statistici*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 92; BANDINELLI, *Consigli di aiuto sociale nell'ordinamento penitenziario*, in *Indice penale*, 1977, pag. 145; GIOGGI, *Ordinamento penitenziario ed assistenza privata, Volontariato*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 491; PALAZZO, *Il trattamento programmato dei condannati (con particolare riguardo al campione minorile)*, idem, pag. 509; ORTOLEVA, BERNARD, *Istruzione nelle carceri, Forma elettiva di trattamento*, idem, pag. 521; NICOLAI, *Note sulla riforma penitenziaria*, idem, pag. 531; TORTORICI, *Prospettive della riforma penitenziaria nell'immediato e interventi che si rendono urgenti sul piano operativo*, idem, pag. 543; BRUNETTI, *La condizione giovanile e il disadattamento*, ed. Argalia, Urbino, 1975, riass. in *Rassegna*, cit., 1977, pag. 595; CORNIL, *Problèmes actuel de la repression pénal et la defense sociale nouvelle*, in *Revue de science criminelle et*

de droit pénal comparé, riass., *idem*, pag. 595; BATTISTACCI, *Consultori, famiglia e organi giudiziari*, in *Prospettive sociali*, 1976, n. 3, riass. *idem*, pag. 593; *Rapporto di sintesi sull'attività svolta dal gruppo interdisciplinare operante in Sardegna per l'elaborazione di un programma di trattamento nelle carceri*, in *Rassegna cit.*, 1977 pag. 555; SOMERHAUSEN, *Les comités de protection de la jeunesse. Approche sociologique d'une institution nouvelle*, riassunto in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 511; WATSON, *The modern juvenile courts*, London Shaw, 1975, riassunto, *idem*, pag. 512; PONGRATZ, SCHAEFFER, JUERGENSEN e WEISE, *Kinderdelinquenz* (delinquenza dei fanciulli, non giovanile), *daten, hintergrunde und entwickelungen*, Munchen, Juventus Verlag, 1975, riassunto *idem*, pag. 512; SOCIAL WORK SERVICE, *Hostel for young people department of health and social security development group*, London H.M.S.O., 1975; GEPPERT, *Freiheit und zwang in strafvollzug*, Tubingen, J.C.B. Mohr, 1976, riass. *idem*, pag. 597; BUONAMANO, *Realtà delle carceri, in Il mondo giudiziario*, 1978, pagg. 52, 64, 76 di commento a un congresso, tenutosi a Firenze, nei giorni 12, 13 dicembre 1977, promosso dalla giunta regionale Toscana e dalla corrente Magistratura democratica dell'Associazione nazionale Magistrati; ELIAERTS, *Considerations sur la protection des droits fondamentaux des détenus*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1975, 1976, pag. 91; CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE POLICIERE, *Déclaration de la Haye* (con riferimento all'obbligo per la polizia e tutti gli altri corpi che detengono persone, di seguire le istruzioni dei medici o di altri agenti sanitari competenti quando essi pongono una persona sotto sorveglianza medica per proteggerne la salute), *idem*, 1975-1976, n. 2, novembre 1975, pag. 142; FOUCAULT, *Surveiller et punir (Naissance de la prison)*, ed. Gallimard, 1975, riass., *idem*, pag. 159; LOPEZ REY, *Criminologia (Teoría, delincuencia juvenil, prevention, predicción y tratamiento)*, ed. Aguilar, Madrid, 1975, riass., *idem*, pag. 164; ANTILA, *La politique scandinave actuelle en matière de criminologie et de control de la delinquence*, *idem*, 1974-1975, pag. 687; (specie pagg. 690, 691); CONSEIL DE L'EUROPE, *Methodes d'evaluation et de planification dans le domaine de la criminalité*, vol. XII, Strasbourg, 1974, riass., *idem*, pag. 729; WALLER, *Men released from prison*, Università di Toronto, 1974, riass., *idem*, pag. 734; GIALLOMBARDO, *The social world of imprisoned girls (A comparative study in institutions for juvenile delinquents)*, Wiley and Sons, London, 1974, riass., *idem*, pag. 736; ROBERT, *Nouvelles perspectives de criminologie* (Séminaire de Ruschlion, Zurigo, 25-27 ottobre 1974), *idem*, pag. 898, 899; HOTTIAUX, *La formation du policier, du gendarme et du surveillant de prison* (Università cattolica di Louvain, scuola di criminologia, riunione di studenti e professori, 25 e 26 aprile 1975) riass., *idem*, pag. 902; BREAUVERT, ALGAN, SELOSSE; *Que deviennent-ils?*, (Voucresson, Centro di formazione della ricerca dell'educazione sorvegliata — colloquio, inchieste e ricerche — 1974), riass., *idem*, pag. 910; MATIC, *Ispitivanje licnosti maloletnika kao osnov za Odredivanje vaspitne mere i mera tretmana u.v.p. domovina*, Belgrado, istituto di ricerche criminologiche sociologiche, riassunto, *idem*, pag. 911 (Recherches sur la personnalité juvenile en vue de déterminer les mesures éducatives et de traitement); MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Secondo congresso nazionale di criminologia. Centri regionali e profilassi criminale. Servizi penitenziari criminologici*, ed. Centro Studi Penitenziari, 1966; U.N.S.D.R.I., *Prison architecture, An international survey of representative cloised institutions and analysis of current trend in prison design*, London, The architectural Press Ltd, 1975, pag. 239, riass., in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 147; BERISTAIN, *En defensa de los privados de libertad, in Nuevas fronteras de los humanos derechos*, dicembre 1975 — gennaio 1976, pag. 75, riass., in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 407; CARDARELLI, FINKELSTEIN, *Correctional administrators asses the adequacy and impact of prison legal programs in The United States*, in *The journal of criminal law and criminology*, 1974, marzo, pag. 91; riass. in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 71; SEGRE, CALVANESE, LAMPERTICO, PONTI, ZUCCA, *Prospettive di intervento terapeutico sui tossicomani in carcere*, in *Rass. cit.*, 1976, pag. 229; BUONAMANO, *Aspetti penitenziari del problema della criminalità femminile*, *idem*, 1971, pag. 17.

Vedi in genere U.N.S.D.R.I. (United Nation Social Defence Research Institute), *Economic crisis and crimes*, ed. Roma, 1976, pagg. 16, 17, 59, 145 e segg.; LOIACONO, *Premesse programmatiche di riordinamento dei servizi penitenziari*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 363; FRANCIA, *La psicoterapia di gruppo in ambiente penitenziario (esperienze delle carceri di Lione)*, *idem*, 1977, pag. 379. Circa

stampa e carcere SCAPPUCCI, *Analisi del contenuto della stampa quotidiana* (sui rapporti tra stampa e carcere), ed. Ministero della Giustizia, 1975; LASCOUMES, MOREAU-CAPDEVIELLE, *Image de la justice criminelle dans la société rapport sur la phase qualitative de l'analyse de presse*, ed. Ministero della giustizia francese, Direzione degli affari criminali e delle grazie, SEPC, Parigi, 1976, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 121; *Carcere e stampa*, in *Quaderni dell'ufficio studi e ricerche della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena*, Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1975, n. 10; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA, *Carcere e territorio — Esperienze socializzative nel settore delle misure di sicurezza detentive ed attività di partecipazione in provincia di Modena*, Pol. emiliana, 1976; BORSELLI, *Edilizia carceraria e sistemi penitenziari*, in *Giustizia nuova*, 15 settembre 1969; FILIPPONERI BIAZZO, *Il trattamento dei detenuti*, in *Il Mondo giudiziario*, 1969, pag. 59; NAPOLETANO (VITTORIO), *Carcerati come eroi*, in *Il mondo giudiziario*, 1969, pag. 28; MAXIM, *Treatment-custody staff conflicts in correctional institutions: a re-analysis*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1976, ottobre, pag. 379, riass., in *Quaderni citati*, 1977, pag. 411; LAMBERTI, MADDEN, *The adult female offender: the roas from institution to community*, *idem*, pag. 319; riass., *idem*, pag. 410; BRUSCA, *Pericolo sociale delle carceri d'oggi*, in *Crocevia*, 1976, n. 10, pag. 9.

E inoltre THABIZE, *Le traitement judiciaire des cromes passionels*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 477 e segg. e specie pag. 489 (dove si accenna che un umanesimo male ispirato potrebbe far pensare che i criminali passionali — come gli altri criminali — dovrebbero essere sottoposti a trattamento, non puniti, e le pene dovrebbero essere sostituite da misure di sicurezza; JESCHECH, *Deutsche Strafrechtliche landesreferate zum X Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung*, Berlin - New York, ed. Walter de Gruyter, 1976, specie pag. 46 a 67 per le corte e medie pene detentive (riass., in *Revue cit.* 1977, pag. 515); ANTILA, *op. cit.*, pag. 697 e segg.; CONSEIL DE L'EUROPE, *Conference du Conseil de l'Europe sur la politique criminelle*, *idem*, 1974-1975, pag. 721; CONSEIL DE L'EUROPE, *Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus — Traitement de courtes durée pour les délinquants adultes — Traitements des délinquants en groupes et en communauté*, Strasbourg, 1973, 1974, riass., *idem*, pag. 731; LAZAREVIC, *Kratkotrajne kazne zatvota*, Istituto di ricerche criminologiche e sociologiche, Belgrado, 1974, riass., *idem*, pag. 908.

Particolari aspetti della vita carceraria sono stati esaminati, di recente, in un seminario, effettuato a Messina su organizzazione del Centro internazionale di ricerche sociologiche e penitenziarie, sulla violenza nei penitenziari in tutti i molteplici suoi aspetti, su se stesso, su altri detenuti, sugli agenti di custodia (VADALA, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 86).

Per l'assoluta necessità anche di nuove strutture in materia carceraria (edilizia, istituzioni penitenziarie) senza di che è impossibile pretendere miracoli dalla magistratura, relazione Consiglio superiore della Magistratura, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 117.

Vedi ancora VADALÀ, *Situazione delle carceri in Sicilia*, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 172, che riferisce su un congresso a Palermo, con la presenza del sottosegretario DELL'ANDRO, il sen. VIVIANI, il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena ALTAVISTA, il Presidente dell'Assemblea regionale DE PASQUALE, lamentando la scarsità, il poco addestramento, la non selezione del personale degli agenti di custodia, l'acuirsi dei problemi connessi con la riforma dell'ordinamento penitenziario, specie per la inesistenza dei centri sociali per l'affidamento in prova, eccessiva complicazione della procedura per i permessi sicché una situazione come questa è esplosiva in Sicilia: evadere è facilissimo e la Regione ha il dovere di intervenire immediatamente per dare concreta risposta alle attese sollecitate dal nuovo ordinamento penitenziario. In genere: L. SOTCIU, ORDIBE, *La funzione della pena nel nuovo ordinamento penitenziario*, in *L'Eloquenza*, 1977, pag. 254. In giurisprudenza, di notevole interesse questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente la fissazione di mercedi ai detenuti fino ad un terzo della tariffa sindacale (Magistrato di sorveglianza di Padova 19 agosto 1977. Coselli, in *Giust. pen.* 1978, I, col. 56. Precedentemente la materia era considerata in un regolamento e la Corte costituzionale aveva deciso la inammissibilità della relativa questione (sent. 2-10 ottobre 1968, n. 91, in *Riv. pen.*, 1968, pag. 323).

Vedi anche relazione di BREDA al Congresso nazionale dipendenti penitenziari (Napoli 4-5 marzo 1978), in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 196, 208, 229; MARC ANGEL, *Le problème de la peine de prison*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 821; NORMANDEAU, *Halte à la croissance des prisons*, *idem*, pag. 831; CLIFFORD, *L'organisation de la justice répressive des pays en voie de développement*, *idem*, pag. 837. OHLIN, *Tendances de l'évolution pénitentiaire aux Etats Unis*, *idem*, 1977, 845; COSMO, *L'exécution des peines en Suede*, *idem*, pag. 855; HULSMAN, *L'évolution de la peine d'emprisonnement aux Pays Bas*, *idem*, pag. 865; J. Y. D., *Congrès international: Crimes et libertés*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 749, sottolineando le risoluzioni e i voti, tra i quali i seguenti: necessità della prigione al momento attuale per proteggere la società contro i malfattori antisociali più pericolosi, impulso a studi per sostituire progressivamente la prigione con misure che possano offrire alla società le stesse garanzie di protezione contro il delitto, assicurazione ai detenuti liberati di prospettive di impiego all'uscita dal carcere perché la loro situazione materiale è elemento essenziale per impedire la recidiva; OSBOROUGH, *Borstal* (sistema penitenziario per i giovani-adulti) in *Ireland*, riassunto in *Revue de droit pénal*, 1977, pag. 771; gli istituti penitenziari nelle discussioni parlamentari, in *Il Mondo giudiziario*, 1978, 412, 424, 436; CHIARVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale dei diritti civili e politici*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1978, pag. 465; SAVOIA, *Intorno al fenomeno della violenza nelle carceri*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1978, pag. 147; PALAZZO, *Le carceri in terra d'Otranto nella prima metà del diciannovesimo secolo*, *idem*, pag. 157; RAUTY, *La società carceraria in America. Contributi teorici e ricerche empiriche nella struttura carceraria statunitense*; Ed. La Nuova Italia, 1977, riass., *idem*, 1978; pag. 389; POTITZ, HAVECK, *Le medecin pénitentiaire et le secret professionnel*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, n. 2, 1977, riass., *idem*, pag. 388; ESPOSITO, *La casa di lavoro di Soriano nel Cimino*, *idem*, 1978, pag. 21; PIRRONE, *Primi passi verso la riforma carceraria in Spagna*, *idem*, 1978, pag. 213; VADALÀ, *Edilizia carceraria in Calabria*, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 570; RONALD SCOTT, DINITZ, *I sindacati dei detenuti: una ricerca cross-nazionale sulla loro accettazione da parte del pubblico*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978; pag. 21; LOZZI, *Appunti su alcune malattie contratte nelle comunità detenute*, *idem*, pag. 67; WANDRON, *System of approach in correctional institutions*, in *Federal probation*, 1974, pag. 51, riass., *idem*, pag. 105; AMOS, *The philosophy of correction Revisited*, in *Federal probation*, pag. 43, riass., *idem*, pag. 106; HELM, MARKS, *Operation new prison inmates as youth authorities staff aides*, in *Federal probation*, 1975, pag. 47, riass., *idem*, 1978, pag. 107; GRASER, *Achieving Better Questions. A half century progress in correctional research*, in *Federal probation*, 1965, pag. 3, riass., *idem*, pag. 109; GENDREAU, WASS, IRVINE, *Psychological service in corrections. The assessment of intellectual abilities*, in *Canadian Journal of criminology and corrections*, 1976, pag. 190, riass., *idem*, pag. 110; OKULITCH, VANFLET, *The treatment of offenders in a penitentiary hospital. A behaviour point of view*, in *Canadian Journal of criminology and corrections*; 1976, pag. 238, riass., *idem*, pag. 111; PEARCE, *Community based treatment of offenders in England and Wales*, in *Federal probation*, 1974, pag. 74, riass., *idem*, pag. 112; BADCOCK, *Problems of native offenders in the Canadian system*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1976, pag. 281, riass., *idem*, pag. 115; LANDAU, *The adolescent female offender, our dilemma*, in *Canadian Journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 146, riass., *idem*, pag. 117; KEATING, KOLZE, *An inmate grievance mechanism; from design to practice*, in *Federal probation*, 1975, pag. 42, riass., *idem*, pag. 119; BERISTAIN, *La pericolosidad y los juvenes*, *Presentación in Eguskilore*, 1976, pag. 7, riass., *idem*, pag. 121; PARADIS, *Ideologies criminologiques Quebecquoises*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 105, riass., *idem*, pag. 123; GUENTHER, *Enfranchissement for prisoners a look at present laws and practices (diritto di voto ai detenuti)*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 206, riass., *idem*, pag. 124; HALLECK, *La psicoterapia nell'ambiente penitenziario, problemi e prospettive*, in *Quaderni cit.*, 1978, pag. 141; ITIL, *Trattamento farmacologico dell'aggressività*, *idem*, pag. 155. LAUW, *Les nouvelles techniques juridiques de la recidive en droit comparé*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1978, 351; LANDREVILLE, *Les détenues et le droits de l'homme*, *idem*, 387; NORMANDEAU, *Le mythe de la réhabilitation*, *idem*, 401; JESCHECK, *Il significato del diritto comparato per la riforma penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1978, 803; ILLUMINATI, Pre-

sunzione di innocenza ed uso della carcerazione preventiva come sanzione atipica, *idem*, 919.

Vedi anche circolare del Ministero di Grazia e Giustizia sull'esercizio del diritto di voto da parte dei detenuti, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1978, 430.

Vedi ancora SOTGIU G.I., *Morire in carcere*, in *L'Eloquenza*, 1977, pag. 275; TRANTINO, *L'ordine pubblico*, in *Oratori del giorno*, 1977, n. 4, pag. 33. Nel senso di inutilità della pena così come è oggi applicata BATTIATI, *Psicoanalisi e diritto penale*, in *Zaleuco*, 1972, n. 2, nella recensione al libro di GUGLIELMO GULLOTTA, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, ed. Giuffrè, 1977, pag. 358; SCALA, *Condizioni per una metamorfosi rieducativa del detenuto nel clima della vita carceraria*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1971, pag. 63; DALL'ORA, *Conservateli uomini*, in *Dialectica*, 1971, pag. 61; STURNIOLO, *Dinamiche delle relazioni dei detenuti con le famiglie e gli assistenti volontari alla luce del nuovo ordinamento penitenziario*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 593; CICCOTTI, *Gli istituti penitenziari di Porto Azzurro*, in *Quaderni di Criminologia clinica*, 1976, pag. 93; MASTANTUONO, *Problemi di medicina carceraria*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1970, pag. 486; DANDURAND, *Ethnic group members and the correcting sistem: a question of human rights*, in *The journal of criminology and corrections*, 1974, pag. 35, riass. in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 412; ANDREWS-JOUNG, *Short term structured group counseling and prison adjustment*, *idem*, 1974, pag. 5; PETERS, *Ongelijke levens vee harden in de centrale gevamgenis te Leuven*, in *Acco*, Louvain, 1976; HALEY, *Social environment therapy; a treatment approach for correctional institutions*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, luglio 1974, pag. 256, riass. in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 84; BONOMO, *Il clima sociale del carcere. Proposta di un metodo di misurazione*, ed. Ministero Grazia e Giustizia, 1975.

Circa l'attuale stato di disagio dei detenuti per la delusione dell'applicazione del nuovo ordinamento carcerario (dalla violenza, al digiuno) MADEO, *Politiccizzazione dei detenuti*, in *Dialectica*, 1976, pag. 157. Contrasti si sono prospettati anche per l'assistenza penitenziaria, ormai delegata alle Regioni e specie sulla costituzionalità dell'art. 23 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; SABALICH, in *Il mondo giudiziario*, 1977, pagg. 532, 544. MINERVINI, *Trattamento penitenziario e recidiva*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1971, pag. 25; FORTUNA, GIDIZIA, *La violenza in ambiente carcerario*, in *Riv. pen.* 1973, I, pag. 193. Vedi anche BRACCI (A), *La prevenzione dei crimini*, in *Orientamenti*, 1976, n. 99-100, pagg. 4, 6.

(3) Per qualche indicazione sulla funzione della pena, da ultimo NUVOLONE, *Crisi del diritto e crisi di valori*, in *Gli oratori del giorno*, 1976, n. 8-9, pag. 57; *idem*. Atti congresso Lecce 1977, ed. Giuffrè, pag. 3 e segg.; CATTANEO; *Delitto e pena nel pensiero di Christhian Thomasius*, ed. Giuffrè, Milano, 1976; CALDERARO, *La funzione della pena nella sua evoluzione*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 21. Per la necessità di una conoscenza nuova del delinquente, MARGARA (relazione al congresso di Lecce, 1976, del «Centro di prevenzione e difesa sociale» sulle pene alternative, pag. 79 e segg.).

In particolare riguardo all'attuale momento BARBA, *Giudici al bivio: discrezionalità o sfiducia*, in *Rivista di Polizia*, 1976, pag. 78; in generale SPASARI, *Apunti sulla discrezionalità del giudice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, pagg. 53, 54, concludendo che la discrezionalità del giudice non è eliminabile e il giudice deve continuare le scelte politiche del legislatore per realizzare quel principio di giustizia e legalità costituzionale che va sotto la formula: personalità e individualizzazione della responsabilità penale.

Secondo indirizzi attuali, ispirati a criteri di modernità, sui limiti e controlli della discrezionalità del giudice, è richiesta la revisione di una sua più precisa responsabilizzazione per evitare che possa cadere in arbitrio, nell'esercizio del suo più ampio ambito di discrezionalità. Da molti anni si è chiesta una migliore disciplina al riguardo che si è ormai precisata in un complesso di studi eseguito a cura dell'Università degli studi di Perugia e del Consiglio nazionale delle ricerche (ed. Cedam, 1978) e culminato infine in un disegno di legge (n. 1082) presentato al Parlamento, di iniziativa del senatore VIVIANI su *Responsabilità disciplinare e civile dei magistrati ordinari e incompatibilità*, preceduto da una accurata relazione che va attentamente meditata. Ha fatto seguito un congresso: *Responsabilità del giudice: prospettive di una riforma*, a cura dell'I.S.L.E. e dell'U.M.I. il 19 maggio 1978, con relazioni del proponente (sen. VIVIANI), del

sen. BRANCA, del Sottosegretario alla giustizia DELL'ANDRO, dei magistrati GIACOBBE e MACCARONE, del prof. PICARDI. Nella relazione al disegno di legge (pag. 2) si fa riferimento per criticarla alla relazione del Consiglio Superiore della Magistratura al Parlamento (del 1976) che pur ammette che un potere senza responsabilità è incompatibile con il sistema democratico (pag. 88). Vedi anche sul parere del Consiglio Superiore della Magistratura su un precedente disegno di legge dello stesso senatore VIVIANI n. 1543 (VI legislatura), BARTOLONE, *Distorsioni e dimenticanze di un'autobiografia*, in *Giustizia e costituzione*, 1978, pag. 21. Vedi pure NUVOLONE (relazione succitata convegno del 1976), I, pag. 8 e segg.; BRICOLA (idem) ed in genere FORTUNA-GIDIZA, *op. cit.*; SCLAFANI, *op. cit.*, col. 250. Circa una proposta di modello per diminuire la discrezionalità FOGEL, *We are the living proof.. The justice mode for corrections*, ed. W. Cincinnati Company, Cincinnati, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 261; CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE, *Le rôle du juge dans la détermination et l'application des peines*, Milano, 1969. SCAPUCCI, *Analisi del contenuto della stampa quotidiana*, Ministero Giustizia, 1975.

Per la discrezionalità del giudice in relazione alle pene alternative, TARTAGLIONE, *Relazione al Convegno di Lecce nel 1976 del «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale»*, su *Pene alternative*, Atti relativi, ed. Giuffrè, 1977, pag. 439, precisando che le tendenze prevalenti della difesa sociale sono nel senso di lasciare piena discrezionalità al giudice, sia pure sotto l'aspetto tecnico dell'adeguamento alla personalità del reo, ma occorrerebbe una più precisa previsione in norme di riferimento più generiche, che dovrebbero avere sede nel codice penale. Vedi anche NUVOLONE, *Relazione al medesimo convegno*; BRICOLA, *idem*.

In genere: SOLINA, *Spunti in tema di discrezionalità del diritto penale militare*, in *Rassegna della Giustizia militare*, 1977, pagg. 267, 268.

Per l'obbligo di motivazione da parte del giudice, perché la discrezionalità del giudice non divenga arbitrio, DELOCU, nel Convegno promosso dall'Associazione Italiana Giuristi per la difesa della Libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in Roma, su «Discrezionalità del giudice penale e certezza del diritto», *cit.*, Roma, 21 maggio 1975 (relativi Atti, ed. Essetre) e *idem*, «Discrezionalità e motivazioni stereotipate», in *Dialectica*, 1976, n. 2-3. PASELLA, *Discrezionalità del giudice ed incidenza frazionaria delle circostanze sulla pena base*, in *Archivio penale*, 1975, pag. 419. Per acute precisazioni in materia TARTAGLIONE, nella sua relazione a tale congresso; PITTARO, *La nuova criminalità. Analisi del fenomeno e profili operativi*, ed. Cluet, Trieste, 1976, riassunto con recensione di L. Mazza, in *Rivista di Polizia*, 1977, pag. 181, sottolineando che il giudice deve tener conto dell'esercizio del suo potere discrezionale nell'inchiesta criminologica, sul giudicabile.

In genere PIRET, *La rencontre du citoyen et de la justice pénale*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1974, 1975, specie pagg. 663, 678, 679, 680, 681 e AYDALOT, *La perspective judiciaire*, in *Riv. pen.*, 1965, I, pag. 453.

(4) In genere per l'opera della donna nel campo penitenziario CULLA, NICOLAI, *La donna nell'amministrazione carceraria*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 37.

(5) Al riguardo si sono molto diffuse le relazioni e i lavori del Congresso a Lecce del 1976. In argomento la 1ª relazione del Consiglio superiore della Magistratura: *Realtà sociale e amministrazione della Giustizia*, ed. tip. Erredi, 1970, pag. 149 per una giurisdizione penitenziaria specializzata. Vedi LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, ed. Jovene, 1971, pag. 692 per la giurisdizionalizzazione della esecuzione (se non come attuale riconoscimento del nostro ordinamento al riguardo, come urgente aspirazione); GAROFOLI, *Il controllo sull'esecuzione penale nei suoi precedenti storici*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 227; TARTAGLIONE, *Il giudice di sorveglianza*, *idem*, 1973, pag. 283; GAETANO, *Natura dell'esecuzione penale, in Il mondo giudiziario*, 1969, pag. 436.

Vedi anche NESPOLI, *Ciò che resta allo Stato amministrazione dopo la legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Giust. pen.*, 1976, I, col. 253; TARTAGLIONE, *Le funzioni del giudice di sorveglianza*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1972, pag. 173. Molto interessanti le osservazioni di CORBI, *Problemi della prova nel procedimento di sorveglianza*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 458 sulla struttura del procedimento di sorveglianza e le regole del contraddittorio.

Da ultimo relazione approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura alla seduta dell'8 marzo 1978, in *Rass. studi penit.*, 1978, pag. 401. In genere

circolari del Ministero di Grazia e Giustizia - direzione generale Istituti di Prevenzione e di Pena, 17 febbraio 1978, *Permessi di colloquio e comunicazioni relative a detenuti dimessi da istituti di temporanea destinazione per motivi di giustizia*, idem, pag. 98; 9 novembre 1977, *Esecuzione dei provvedimenti con i quali si concedono permessi e informazioni alle Sezioni di sorveglianza ai fini della concessione di misure alternative*, idem, pag. 275; 17 marzo 1978, *Permessi di colloquio, esecuzione dei provvedimenti adottati in materia nei confronti degli imputati dalla Magistratura di sorveglianza e dalle altre Autorità*, idem, 277, 24 novembre 1977; *Interventi del servizio sociale nella esecuzione della misura dell'affidamento in prova. Questioni correlative ad autorizzazioni e controlli*, idem, pag. 101; 13 febbraio 1978, *Visite agli istituti penitenziari dei membri del Parlamento e dei Consigli regionali*, idem, pag. 97.

(6) In genere DE BOECK, *Essai de évolution de la severité subiective des sanctions pénales*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 281; TARVAN, *Deterrents effects of punishment*, in *Canadian Journal of criminology and corrections*, 1976, pag. 152, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 250; TARTAGLIONE, *Deterrente penale e benefici di clemenza: notazioni in margine ad una ricerca*, idem, pag. 131. FONTAINE, *Une théorie générale de la delinquence de la recidive et des peines*, in *Revue internationale de police criminelle* (édition française), 1978, pag. 138; THORNSTED, *Quelques aspects de la politique criminelle et de la criminalité nordique. «L'ammende journalière en Suède»*, idem, pag. 205; LASCOURMES, *Prevention et controle social, les contradictions du travail social*, Ginevra, 1977, riass. in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1978, pag. 201; STEFANI, LEVASSEUR, LAMBU, *Criminologie et science pénitentiaire*, Ed. Merlin, Parigi, collezione Falloz, riass. in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1978, pag. 424; BEAN, *Rehabilitation et deviance*, Londra, 1977, riass. idem, 1978; pag. 428; SHOAM, *Israel studies of criminology*, Gerusalemme, 1976, riass. idem, pag. 424.

In senso contrario alla pena di morte la relazione DEL PAGLIARO (in congresso citato 1976, pagg. 420, 421) che si pronuncia invece favorevole alla conservazione dell'ergastolo. Vedi anche le osservazioni di NARDONI, in *Nuova scienza*, 1976, n. 12, nonché, per limitarsi ovviamente a citazioni recenti JAYEWARDENS, *The death penalty and the safety of canadian policemen*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, ottobre 1973, pag. 356, riass. in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 28, mentre sembrerebbe di diversa impostazione PELLEGRINI, in *Homo*, 1971, n. 7, contestando il pensiero di Beccaria in relazione al profondo mutamento attuale dell'ambiente; SLIWOWSKI, GRZESKIAK, *La pena di morte nella nuova legislazione polacca*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1976, pag. 1335. Da ultimo CASALINUOVO, *La pena di morte*, in *Gli oratori del giorno*, 1978, n. 6, pag. 3. GRIMALDI, CAROLEO, LONGOBARDI, MARAZZITA, MATTEI, NAPOLI, NIGLIO, PROIETTI, SANTOLOCI, SEMERARO, TRAPANI, *La pena di morte (Referendum)*, in *Gli oratori del giorno*, n. 7, pag. 39.

Riguardo all'ergastolo ESPOSITO, *L'ergastolo e la costituzione*, in *Riv. merito*, 1972, II, pag. 254. *La legittimità costituzionale dell'ergastolo è stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza 21-22 novembre 1974*, n. 264, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, pag. 268, con nota critica di PAVARINI che si sofferma anche sulla nozione di pena e sul momento del lavoro carcerario.

(7) COSTA, VISINTIN, *Esperienza del territorio: Evoluzione interrelazionale di un gruppo di internati nel corso di un'attività lavorativa extra istituzionale*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 394.

È approvata la nuova propulsione delle carceri mandamentali per i suoi effetti risocializzanti, BRUSCA, *Le case mandamentali*, in *Il mondo giudiziario*, 1977, pag. 422; GARGANO, *Il potere direttivo delle case mandamentali*, in *Rassegna studi penitenziari*, 1970, pag. 959 e per la detenzione in luoghi isolati, BRUNETTI, *Le carceri nelle isole*, in *Il nuovo diritto*, 1977, pag. 441. Vedasi anche CICCOTTI, *Gli istituti penitenziari di Porto Azzurro*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 93.

In genere FOGER, *op. cit.*, per la necessità di esame del personale penitenziario; STATSKY, *Teaching corrections law to corrections personal*, in ZAPPA, *La difesa della persona umana e il nuovo ordinamento penitenziario*, in *Giustizia nuova*, 1978, n. 10; KISSING, *Volunteers in correction. An ecological model*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1, 1975, pag. 20, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 243; COCKERILL, *Effectiveness Probation in*

Alberta, in *Canadian Journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 234, riass. *idem*, pag. 244; PIRONE, *Primo passo verso la riforma penitenziaria in Spagna*, in *Rassegna studi pen.*, 1978, pag. 213; RUBINI, *Il trattamento delle infrazioni stradali in una prospettiva globale di prevenzione*, in *Giustizia e costituzione*, 1978, pag. 32; FERRARI, *Giustizia tradizionale e giustizia alternativa in Europa*, *idem*, pag. 35; JESCHECK, *Il significato del diritto comparato per la riforma penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, pag. 803; Mc KAY, *Federal probation*, giugno 1973, pag. 42 e riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 151. ALTAVISTA e DI GENNARO, *Il trattamento dei detenuti di fronte alla normativa internazionale e nazionale*, in *Rassegna cit.*, 1975, pag. 723; e ancora PERETTI, CULLINS, *Il deviante « etichettato » e la sua riabilitazione: diverse alternative alla istituzionalizzazione*, in *Rassegna cit.*, 1975, pag. 741; PONTI e SACCHI, *Utilizzazione di nuove tecniche di addestramento manageriale per la preparazione del personale dirigente degli istituti penitenziari*, *idem*, 1975, pag. 775. Vedi anche STURNIOLO, *La comunità penitenziaria e la figura dell'educatore prevista dal nuovo ordinamento penitenziario*, *idem*, 1976, pag. 189; ORTOLEVA, *Nuovi aspetti teorici e pratici del trattamento del detenuto*, *idem*, 1976, pag. 789; ORTOLEVA, *Esperienze di osservazione e trattamento nello stabilimento penale di Saluzzo*, *idem*, 1976, pag. 383. Per le istituzioni intermedie CAMPBELL, *Developing continuing education in the correctional institution. Some principles and practices*, in *Canadian journal of criminology and correction*, 1974, pag. 188, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 123; SULLIVAN, SERGEL, CLEAR, *The half way house, ten years later: Reappraisal of correctional innovation*, *idem*, pag. 188, riassunto *idem*, pag. 125; VELOTTI, *La disciplina penitenziaria*, *idem*, 1975, pag. 447.

(8) Ciò è stato autorevolmente precisato e rilevato dal TARTAGLIONE nel citato congresso di Lecce (*op. cit.*, pag. 440) come era stato del resto già accennato nel Congresso dei comitati di azione per la giustizia a Roma 9-11 giugno 1971 (relazione ACCATTATIS e DE MARCO, pag. 7, 8 dell'estratto).

Così la relazione annuale del Consiglio Superiore della Magistratura 1971, ed. Istituto Poligrafico dello Stato, pagg. 550 e segg. e specie pag. 561 rilevando che « potrebbe emergere anche l'opportunità di impostare un'ideale attività di prevenzione e di riadattamento ad opera di un ben organizzato ed efficiente servizio sociale nell'ambito dello Stato solidaristico assistenziale configurato anche dalla Costituzione ». Al riguardo è stato tenuto ad Alghero 26-28 aprile 1974 un congresso promosso dal « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » (n. 9, Collana Convegni di studio « Enrico De Nicola », *Problemi attuali di diritto e procedura penale*, ed. Giuffrè, 1975).

Vedi in dottrina TARTAGLIONE, *Le misure di prevenzione in una prospettiva di difesa sociale*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1974, pag. 907 ed Atti citati, pag. 440; MUSUMECI, *Le misure di prevenzione ante delictum: critiche e prospettive*, in *Il Tommaso Natale*, 1976, pagg. 565, 567, 568. VAN DE KERKVE, *Des mesures repressives aux mesures de sureté et de protection. Reflexions sur le pouvoir mistificateur du langage*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 270, concludendo che in realtà si ha un'estensione del diritto penale (o almeno di misure privative o restrittive di libertà in un'obiettività di profilassi criminale) presentata come un suo restringimento; KLOCKOV, *Prospettive della ricerca scientifica nei programmi dell'Istituto panfederale per lo studio delle cause della criminalità e l'elaborazione delle misure di prevenzione*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 3; MARUCCI, *Le misure giurisdizionali di prevenzione penale e l'appartenenza ad associazioni mafiose*, in *Giur. it.*, 1971, fasc. III, pag. 11. Per una radicale modifica SCAGLIONE, *Incostituzionalità dell'azione di prevenzione criminale da parte del Questore*, in *Arch. pen.*, 1970, I, pag. 3.

(9) MARC ANCEL, *La nuova difesa sociale*, ed. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 1966, pag. 144 per la conservazione della duplicità, ma in misura alternativa, non cumulativa. Vedi anche LEVASSEUR, in *Les délinquants anormaux* (colloquio di Bellagio 21-25 aprile 1963, tra Association internationale de droit pénal et penitentiaire, Société internationale de criminologie, Société internationale de defense sociale, ed. Cujas) pag. 38 e segg.; KARANIKAS, *Il dualismo delle sanzioni di politica criminale*, in *Foro pen.*, 1953, fasc. V-VI. In argomento in genere anche il 1° congresso della federazione italiana donne

giuriste, tenutosi a Firenze nei giorni 7-9 aprile 1967 e un dibattito precongressuale tenutosi a Roma il 30 marzo 1967 (rel. PALMERI).

Sostanzialmente contrario in una energica difesa della costituzionalità e funzione delle misure di sicurezza LEONE (A), in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, fasc. II, III, specie pagg. 21, 25, 177, 179, 182, 185, 189 e 190.

In genere BRICOLA, *Il principio della fungibilità della carcerazione preventiva con la misura di sicurezza detentiva. Sintomo di una progressiva crisi del sistema dualistico?*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1961, pag. 839 e segg.; D'URBANO, *Fungibilità tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza detentiva*, in *Archivio penale*, 1975, pag. 365; MILELLA, *La legge 11 luglio 1975 n. 75-624 e la alternativa alle brevi pene detentive in Francia*, in *Il Tommaso Natale*, 1976, pag. 115; NUVOLONE, *Alle soglie di una riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, pag. 365. L'argomento ha fatto oggetto anche delle XV giornate franco-belghe e lussemburghesi il 14 e 15 maggio 1976 a Bruxelles, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pag. 499.

Circa l'esclusione di parificazione attuale delle pene e delle misure di sicurezza, per la giurisprudenza della corte di cassazione, dopo un iniziale contrasto, nel senso di non fungibilità tra esse, da ultimo Cass. 17 febbraio 1971, P. M. Zanetti, in *Cass. pen. mass. ann.* 1972, pag. 1259, m. 1739; Corte cost., 3-29 maggio 1968, n. 53, in *Riv. pen.*, 1968, pag. 515. Per la pena indeterminata MARC ANCEL, *op. cit.*, contra FOGEL, *op. cit.* In genere SCREVEENS, *L'autorité de la chose jugée au pénal*, Bruxelles, C.I.C., 1974, riassunto in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1974-1975, pag. 905; FASSONE, *L'affidamento in prova: problemi e proposte*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 1488; CARBONE, MARCHESIello, *La riforma penitenziaria nel sistema del doppio binario*, in *Giust. pen.*, 1978, II, col. 53; in genere VELOTTI, *Pluralità di condannare per il medesimo fatto contro la stessa persona*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 216 e segg.

(10) Vedi per un amplissimo quadro di diritto comparato MALINVERNI, relazione al citato congresso di Lecce del 1976, Atti citati, pag. 247 e segg.; inoltre JESCHECH, *La riforma del diritto penale in Germania*, in *Indice penale*, 1976, n. 3; CONSEIL DE L'EUROPE, *Les alternatives de la prison*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1976, pag. 290; BAUMANN, *Problemi attuali della riforma del diritto*, in *Rassegna di studio penitenziari*, 1976, pag. 613; SCLAFANI, *op. cit.*, col. 255; BARCELLONA, *Le pene detentive di breve durata e le misure alternative alla detenzione*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 811; VAN HONSTÉ, *Politique criminelle et sanction patrimoniales* in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1977, pagg. 407 e segg.; DENNIE BRIGGS, *In place of prison*, London, 1975, riass. in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1976 pag. 1096; KNAUS, *Le problème des courtes peines d'emprisonnement*, *idem*, pag. 904; BERISTAIN, *L'amende pénale e l'amende administrative par rapport aux sanctions privatives de liberté*, in *Revue internationale de police criminelle*, 1976, pagg. 302 e 383; PENNACCHINI, *Sulla introduzione di nuove pene in Italia*, in *Indice penale*, 1976, pag. 545; MOLINARI, *Le pene pecuniarie nella punizione dei delitti*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 37; *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1975, n. 2. In genere vedi CONSEIL DE L'EUROPE, *Mesures pénales de substitution aux peines privées de liberté*, ed. Comité pour les problèmes criminiaux, Strasburgo, 1976.

In genere CONSO, *La riforma carceraria*, in *Dialectica*, 1976, nn. 2-3, sottolineando il pericolo di ostruzionismi; GIOCCI, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1975, n. III-IV. Per singole misure CATANESE, *La semilibertà nella nuova legge penitenziaria*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 654; CERRI, *Osservazioni sul nuovo regolamento carcerario*, *L'Arringa*, 1976, nn. 12, 13, 14, 16; MANTOVANI, *La riforma penitenziaria: un atto, limitato, di fantasia*, in *Dialectica*, 1976, pag. 101.

Come si è detto l'argomento è stato espressamente trattato nel citato Congresso di Lecce del 1976 e anche in successivi tenutosi a Roma dal 25 al 27 marzo 1977, su promozione della rivista «Critica giudiziaria», nel quale il prof. MARINI nella sua relazione ha rilevato che la riforma carceraria, ispirata alla finalità della rieducazione e del recupero del detenuto, si è rivelata sul piano pratico non pienamente rispondente a dette finalità. Vedi anche di GENNARO, BONOMO, BREDÀ, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al regolamento di esecuzione, ed.

Giuffrè, 1976; FODERARO, *Tutela dell'ordine pubblico e ordinamento penitenziario*, ed. Cedam, 1976, che riferendosi (pag. 105) ai provvedimenti dell'art. 47 della legge (e altri) li qualifica come benefici, mentre in realtà, come è stato ampiamente spiegato nelle relazioni al citato convegno di Lecce, anche se tali possono apparire al detenuto, in realtà non sono benevolenza per il delinquente ma politica di profilassi criminale.

Di notevole interesse le osservazioni di RUBINI, *Il trattamento delle infrazioni stradali in una prospettiva globale di prevenzione*, in *Giustizia e costituzione*, 1978, pag. 32, che riferisce di colloquio (quarto) a Rotterdam (13-17 giugno 1977) della Federazione internazionale penale e penitenziaria sul tema: *Aspetti penali e penitenziari nella circolazione stradale*, precisando che non basta dire: «Sostituiamo alla reclusione, nei casi in cui non c'è danno, gli arresti in casa o gli arresti nei giorni festivi», ma: «è necessario si dia il potere al giudice della cognizione ovvero a quello della esecuzione, di disporre un «trattamento», con o senza privazione della libertà personale, tendente a rimuovere le cause della pericolosità specifica (stradale per intendersi) rivelata dal soggetto». Fra le forme di «trattamento» possono porsi anche le «interdizioni» temporanee all'esercizio dell'attività di conducente, purché la misura non abbia carattere «statico» di «mera esclusione», ma sia associata a un regime amministrativo di «revisione» del permesso di guida.

Per alcune critiche TAGLIARINI, *Scuola criminologica e difesa sociale*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 331. In genere CANEPA-GATTI, *Aspetti comparati delle sanzioni penali*, *idem*, 1976, pag. 371; DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, ed. Giuffrè, 1976, riassunto in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 403; BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 13; MANTOVANI, *Pena e misure alternative*, *idem*, pag. 77; DE SANCTIS, SCLAFANI, *Misure alternative della detenzione nella legislazione della Repubblica penale in Polonia*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 31; JESCHECH, *La pena pecuniaria, moderno mezzo di politica criminale e i problemi ad essa connessi*, in *L'indice penale*, 1977, pag. 363; CONSTANT, *Les mesures prevues par la legislatur Belge en remplacement des courtes et moyennes peines privatives de liberté*, in *Revue de droit penal et de criminologie*, 1974-1975, pag. 904.

Vedi anche PATALANO, *Riflessioni sulle «misure alternative» in diritto penale militare*, in *Rassegna della giustizia penale militare*, 1977, pag. 393; ROSSELLI, *Limiti della valutazione discrezionale in materia di liberazione condizionale*, *idem*, pag. 402; FASSONE, *L'affidamento in prova: problemi e proposte*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 1422.

(11) MILELLA, *op. cit.*; NIWATOWSKI, *Sulla parte generale del nuovo codice penale austriaco*, in *Indice penale*, 1975, pag. 301; JESCHECH, *op. cit.*; BAUMANN, *op. cit.*

Vi sarebbe anche previsione al riguardo in Italia nel recente disegno di legge n. 1799, contenente modifiche al sistema penale (art. 25) per le pene detentive per cui il giudice ritiene di poter dare non più di un mese; PIRRONE, *Alternative all'istituzione carceraria*, in *Temi romana*, 1977, pag. 161.

(12) SCLAFANI, *op. cit.*, col. 253; Relazione del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Commissione per i problemi della circolazione della strada) del 1963, pag. 17; WILLMANN, *Homeward bound; an alternative to the institutionalization of adjudicated juvenile offenders*, in *Federal probation*, 1973, settembre, pag. 53, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 415; SCHULTZ, *Semiliberté et semidetention*, in *Revue. L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione*, *idem*, 1977, pag. 206; ORTOLEVA, *Considerazioni sul trattamento e sulla osservazione alla luce del primo anno di esperienza*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 29; GRANITO, *Nuovi aspetti del regime penitenziario e problemi di applicazione delle nuove norme*, *idem*, 1976, pag. 3; COCO, *Rilevi e spunti critici nella esecuzione penale in relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario*, *idem*, 1976, pag. 603.

Nella dottrina straniera, in relazione a legislazioni che da tempo riconoscono i sistemi del *probation* e del *parole* specie per il problema di assistenza professionale o anche volontaria, vedi KLEIN, *Collaboration between practitioners and researchers: relevant knowledge for correction*, in *Federal probation*, 1972, pag. 135, riassunto in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 421; HOREISI, *Training for the direct-service*

volunteer in probation, *idem*, 1973, settembre, 253, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 424; KAUFMANN, *Continuity service volunteers: a british approach to the delinquent prevention*, in *Federal probation*, 1973, settembre, pag. 35, riassunto *idem*, pag. 422; VICOD, *A prison therapeutic community and his decision making structure*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1974, n. 4, pag. 411, riass. in *Quaderni cit.*, 1977, pag. 429; BRODSKY, *A bill of rights for the correctional officer*, in *Federal probation*, giugno 1974, pag. 38, riass. in *Quaderni, cit.*, 1977, pag. 263; BORTINOT, TAYLOR, *A basic plan for state wide probation training*, in *Federal probation*, 1974, pag. 29, riass. *idem*, 1977, pag. 264.

Della riforma penitenziaria si è ampiamente occupato il Consiglio superiore della magistratura con relazione approvata il 22 marzo 1978 e in un incontro del 14 aprile 1978 con i magistrati di sorveglianza che hanno presentato un loro documento (comunicato stampa n. 52 del 21 aprile 1978, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 220).

(13) BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 44 e segg., per l'affidamento in prova al servizio sociale e specie alle relative preclusioni (recidivi specifici) e per alcuni gravi reati (rapina, sequestro aggravati) in relazione all'originaria formulazione dell'art. 47 predetto, ora solo in parte modificato (art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1). In genere FISCHER, *Probation and parole revocation: the anomaly of divergent procedures*, in *Federal probation*, 1974, settembre, pag. 23, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 553; WALLER, *Quelques directions nouvelles par la liberation conditionnelle*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1975, gennaio, pag. 35, riassunto *idem* pag. 555; OTTMAN, STRECKER, YIP, *Parent's perceptions of the effect of volunteer probation officer on juvenile probationers*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, riass. *idem*, pag. 556; BENNETT, ZIEGLER, *A suggested approach to increased efficiency in parole*, in *Federal probation*, 1975, settembre, pag. 27, riassunto *idem*, pag. 557; DE CARLO, *Cultura e formazione degli operatori sociali*, in *Scuola e città*, 1976, n. 3; WALLER, *Conditional and unconditional discharge from prison: effects and effectiveness*, in *Federal probation*, riassunto in *Quaderni cit.*, 1977, pag. 267; LATTA, COCKS, *Management strategies for federal probation offices in metropolitan areas*, *idem*, 1975, settembre, pag. 10, riassunto *idem*, pag. 409; TALENTI, KELDGORD, *The mentally retarded probationer*, *idem*, 1975, settembre, pag. 39, riass. *idem*, pag. 407; BARKELL, *Differential treatment of juveniles on probation: an evaluative study*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1976, ottobre, pag. 363, riass. *idem*, pag. 408.

Per cautela nell'affidamento a volontari PORTIGLIATTI BARBOS, *Relazione al citato convegno di Lecce*, Atti citati, pag. 225 e segg.; FLORA, *I destinatari dell'affidamento in prova*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 690.

Vedi anche CZAJKOSKY, *Esposing the quasi judicial role of the probation*, in *Federal probation*, 1973, settembre, pag. 9, riass. in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 425, sottolineando che il ruolo del funzionario di *probation* ha assunto un aspetto quasi giurisdizionale perché nell'attività esecutiva a lui demandata può in vario modo restringere la libertà del colpevole assoggettato a *probation*.

Molto importanti le osservazioni di TARTAGLIONE nella relazione al citato congresso di Lecce, Atti citati, pag. 448, ammonendo che il concetto formatosi allo interno delle autorità sul « buon detenuto » può non corrispondere alla realtà. Secondo il BRICOLA, *Le misure alternative*, *cit.*, pag. 66, il servizio sociale tende a trasformarsi in una pubblica sicurezza con volto umano, onde sarà solo manifestazione di benevolenza.

Fondamentale lo studio di TARTAGLIONE, *Sospensione condizionale con probation*, in *Riv. pen.*, 1971, pag. 741.

L'argomento del probation è stato ampiamente trattato in un congresso italo-francese su promozione del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale tenutosi a Vicenza, con relazioni di NUVOLONE, DI GENNARO e giuristi francesi. Vedi KIRSKPATRICK, *The prison dilemma*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1974, pag. 282, riass. in *Rassegna cit.*, 1976, pag. 842; BROUSSEAU, LE CLAND, *La prise de decision et la recommandation de probation pour les mineurs*, *idem*, 1974, n. 4, riass. *idem*, pag. 839; FISCHER, *Parole and probation revocation procedure after Morrissey and Gagnon*, in *The journal of criminal law and crimi-*

nology, 1974, pag. 46, riass. in *Quaderni cit.*, 1977, pag. 126; ARCAYA, *The multiple realities inherent in probation counseling*, in *Federal probation*, 1973, dicembre, pag. 58, riass. *idem*, 1976, pag. 272; CUNNINGHAM, *Crisis intervention in a probation setting*, *idem*, pag. 16, riass. *idem*, pag. 273; LINDON, *The future of federal probation; a field officer's view*, *idem*, 1975, giugno, pag. 22, riass. *idem*, pag. 275; MOUNSEY, *Resistance to the use of valuation in a probation setting: some practical issues discussed*, in *Canadian journal of criminology and correction*, 1973, gennaio, pag. 50, riass. *idem*, pag. 276; FIELD, *Psychiatric consultation and adult case management*, in *Federal probation*, 1973, giugno, pag. 12, riass. *idem*, pag. 277.

(14) Relazione di CAVALLARI citato convegno di Lecce del 1976, pag. 96, rilevando anche dubbi di costituzionalità sui poteri del medico (pag. 97). Sulla competenza della sezione, GREVI, relazione stesso congresso, pag. 96.

In genere per una diversa organizzazione della Giustizia il congresso di Giustizia e costituzione a Taormina, 2-4 aprile 1976, sul tema «Consiglio superiore e consigli giudiziari per un rapporto nuovo con la comunità» in *Giustizia e Costituzione*, 1976, n. 1, specie, pagg. 33, 44 e 1977, pag. 456 e segg.

Inoltre vedi SPASARI, *Appunti sulla discrezionalità del giudice penale*, in *Riv. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 53; BERIA D'ARGENTINE, *Professionalità del giudice e ordinamento giudiziario*, in *Giustizia e costituzione*, 1976, n. 4, 5, 6 pag. 19. Per i vari problemi in generale, gli atti del congresso U.M.I., 20-22 maggio 1966 a Terracina, ed. Multa paucis, Varese; UBERTIS, *Partecipazione dei laici alla Amministrazione della giustizia (Resoconto di un colloquio a Camerino)*, 27-29 maggio 1977 dell'associazione italiana di diritto comparato, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 712. Vedi COCO, *Potere politico e giurisdizione*, in *Critica giudiziaria*, 1976, n. 2, pag. 216; DELFINI, *Contrasti di tendenze sulle strutture giudiziarie* in margine al XVI Congresso dei magistrati, *idem*, pag. 56 e ancora un commento di BATTIATI, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 36 e 48 su convegno promosso dalla rivista Giustizia e costituzione, su «la partecipazione popolare nella Costituzione: prevenzione sociale e criminalità» a Senigallia 8-10 dicembre 1977, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pagg. 36, 48, 60, 72; e altro commento, *idem*, pag. 523 su congresso promosso dall'istituto sulle relazioni internazionali su «ordine giudiziario e potere politico»; MICHALSKY, *Partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia in Polonia*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 3.

Vedesi anche MANCUSI BARONE, *Ordinamento e ruolo del giudice* (relazione al congresso nazionale su «ruolo e responsabilità del giudice», promosso dall'Istituto di Studi sullo Stato, Piazzola del Brenta, 19-21 novembre 1976, ed. A.G.D.A., Napoli, pag. 15).

(15) L'argomento è stato largamente esaminato nei discorsi inaugurali (1977) dei Procuratori Generali, in realtà con molta cautela. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ammonisce peraltro, in relazione a una nozione tradizionale della sanzione penale ormai molto combattuta (pag. 22) che accentuare l'umanizzazione, liberalizzazione e individuazione della pena può far obliterare l'aspetto afflittivo insito anche letteralmente nella nozione di pena (su questa nozione MESSINEO, *La pena mezzo di redenzione umana*, in *Redenzione umana*, 1964, pag. 219 e di poi gli accenni in NUVOLONE, *op. cit.*). È anche sottolineata la prematurità della riforma per mancata preparazione delle idonee strutture (pag. 15 e segg.). Anche secondo il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari si rileva (*Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pagg. 314, 315) che la riforma è un gran passo, ma bisogna che non resti un passo fermo e persuadere i detenuti che, umanizzando la pena, non si è voluta sopprimerla mentre si deve auspicare dai pubblici poteri il miglioramento delle attuali strutture. In senso analogo il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, *idem*, pag. 472; e il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania che propone anche unificazione di liberazione condizionale e liberazione anticipata, *idem*, pag. 323; il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna rileva imprecisione per il ricorso in tema di semilibertà. Pure cauto ma rispondendo alle critiche ed esprimendo una speranza di buoni risultati il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, *idem*, pag. 332, mentre la assoluta inattuabilità della riforma, almeno nella sua integrità, è sostenuta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello de L'Aquila, *idem*, pag. 478 e in *Il mondo giudiziario*, 1971, pag. 496. Ancora nel senso di molta cautela nell'applicazione il

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino con elencazione di pratici inconvenienti; e così i Procuratori generali presso le Corti d'appello di Milano (*idem*, pag. 478) e di Bari (*idem*, pag. 160).

Oltre che nei discorsi inaugurali del 1977, l'esame dei risultati dell'applicazione del nuovo ordinamento penitenziario ha fatto oggetto anche di quelli del 1978, a iniziare dall'interesse mostratovi dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione (pagg. 19, 20).

Nel senso che la riforma funziona in pieno ritmo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari (in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 184 con numeroso accoglimento di istanze di affidamento al servizio sociale, ammissione alla semilibertà), osservando, peraltro per il trattamento carcerario che, mentre l'alimentazione è profusa in tale abbondanza da rasentare lo spreco, le condizioni dei locali, le forme di attività (particolarmente il lavoro) risultano molto spesso lontane dallo spirito e dalla stessa lettera della riforma.

Nel senso di scarsi miglioramenti e solo speranza di miglioramenti per l'avvenire se verranno adeguamenti strutturali, per la necessità di molta prudenza nei permessi il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia (in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 160) e Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo (pagg. 31, 32 della relazione), approvando espressamente le recenti modifiche legislative sui permessi. In argomento anche Cass. Sez. I, 27 settembre 1977, Zampilloni, in *Giust. pen.*, 1978, III, col. 8 per la inammissibilità di delega ad altro giudice di sorveglianza; in argomento anche D'ANGELO, *La nuova normativa sui permessi: politica penitenziaria o politica di ordine pubblico?*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, pag. 141. Per la utilità dei consigli di aiuto sociale citata relazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, pag. 32. Vedi anche in argomento SARNO, *Consiglio di aiuto sociale*, in *Rassegna studi pen.*, 1978, pag. 55 e inoltre: SCARDACCIA, *Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Rivalutazione del trattamento e della riabilitazione come presupposto della pena*; in *Rassegna studi pen.*, 1978, pag. 359.

Analoghi principi di censura su carenza delle strutture per la riforma carceraria (venuta troppo tardi e troppo presto proprio per tale mancanza), giungendo, con appassionato e accorato appello, a denunciare tra le cause dell'aumento della criminalità la predetta riforma senza l'apprestamento tempestivo delle necessarie strutture il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze (pagg. 28, 32, 39).

Per completare la presente indicazione sugli indirizzi di Procuratori generali in questo settore ritengo utile aggiungere ancora: nel senso di inattuabilità in questo momento delle riforme, il Procuratore generale di Aquila; nello stesso senso il Procuratore generale di Messina, aggiungendo che senza acconce strutture le riforme restano solo un'affermazione programmatica e rendono più difficile la governabilità dei detenuti; così il Procuratore generale di Venezia, nel senso che delle riforme, pur valide nei principi determinanti, ne è attualmente difficile l'attuazione; anche i Procuratori generali di Trieste, Bari, Catania. Nel senso di buoni effetti della riforma il Procuratore generale di Lecce e anche Procuratore generale di Napoli nel senso che, nonostante la deficienza di strutture, vi è stato notevole impiego delle misure alternative.

Molte perplessità circa i permessi ma in particolare favorevoli alle recenti modifiche (legge 21 gennaio 1977, n. 1; 20 luglio 1977, n. 450) il Procuratore generale di Catania e di Catanzaro. Qualche riserva al riguardo è sollevata dal Procuratore generale di Bologna osservando che ora è errato l'avvicinamento del permesso all'inizio del periodo di riabilitazione. In realtà, non nego che le prime applicazioni, di notevole larghezza, potevano apparire ispirate da questo fine, ma effettivamente ciò sembra non corrispondere al sistema giacché i permessi non potevano impiegarsi come misure alternative, onde può giustificarsi la maggiore precisazione di eccezionalità in relazione a necessità familiari (il che proprio li distingue dalle misure alternative) effettuata con la legge n. 450, che stabilisce la necessità di motivazione, la impugnabilità con effetto sospensivo, con un certo ridimensionamento dell'originario disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario.

Su questo argomento vedi UCCELLA, *I permessi a detenuti nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Giust. pen.*, 1978, II, col. 570.

Nel senso di favore alle recenti riforme (del 1977) Procuratore generale di Perugia (pag. 16, 17) il quale osserva che le rosee illusioni dei teorici del nuovo diritto penitenziario e del legislatore non si sono affatto avverate, ma anzi la situazione carceraria si è peggiorata (altri rilievi sono fatti sulla inapplicabilità della libertà anticipata agli ergastolani in relazione ad accoglimento di ricorso di quel Procuratore generale e su quale può essere l'apporto degli « esperti » nelle sezioni di sorveglianza, sull'inconveniente, in contrasto colla specializzazione, delle norme sulle supplenze dei magistrati di sorveglianza, relativamente ai quali non è stata però notata alcuna disfunzione). Di analogo avviso circa la opportunità della riforma del 1977 il Procuratore generale di Milano, il quale peraltro conclude che se l'attuazione del nuovo ordinamento sarà reso meno disagiata con la ristrutturazione organizzativa, sarà possibile conseguire il scongelamento delle carceri e l'instaurazione di un clima più distensivo (pag. 27, 28). Infine il Procuratore generale di Roma precisa che le nuove norme, improntate senza dubbio a criteri moderni, non hanno tenuto conto della situazione in cui versa la situazione edilizia, carceraria e della pratica mancanza di assistenza per i condannati, della necessità di temperare, con il principio della umanizzazione della pena l'esigenza, non meno pressante di una adeguata tutela della collettività (pag. 8).

Per ulteriori riferimenti in relazione all'argomento penitenziario vedi la relativa rubrica in *Rassegna studi penitenziari*, 1978, pagg. 113, 290, 433.

Circa critiche all'ordinamento penitenziario, ma peraltro sotto un profilo del tutto particolare in ordine alla possibilità di funzionare della magistratura MORO (ALFREDO CARLO), *La giustizia come servizio*, in *Dialectica*, 1977, pag. 13, indicando il pregiudizio per il giudice che non può non riassumere contorni più sfumati, talora anche contraddittori, a causa dei mutamenti sopravvenuti in tutto l'ordinamento che aggiungono al normale suo compito di risolvere i conflitti intersoggettivi quello di promuovere la crescita umana dei singoli soggetti (diritto familiare, azione di recupero dei condannati a pene detentive attraverso i nuovi istituti previsti dal diritto penitenziario).

(16) Vedi Cass., Sez. I, 5 aprile 1977, P.M. c. Fida, in *Giust. pen.*, 1977, III, col. 602, con nota di DI GENNARO su criteri di giudizio per la concessione di liberazione anticipata con rilevanza dei risultati del trattamento globale praticato al condannato; Sez. I, 4 aprile 1977, n. 860 c.c., Crescenzo, in *Mass. decis. pen. Cass.*, 1977, 136.508, 136.509, 136.510, sulla prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla necessità di motivazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza; Sez. I, 1 aprile 1977, n. 833 c.c., Caruso, *idem*, 136.142, 136.143, 136.144; Sez. I, 4 aprile 1977, n. 860 c.c., *idem*, 136.509, precisando che il concetto di partecipazione del condannato all'opera di trattamento non va confuso con la cosiddetta buona e regolare condotta che attiene soltanto alla mera adesione alla disciplina carceraria che può non coincidere con la collaborazione psichica all'attività svolta dagli operatori penitenziari (sentenza molto importante che coincide a quanto rilevato dal TARTAGLIONE, atti citati del Convegno di Lecce, 1976 sulla insufficienza del concetto spesso frequente di « buon detenuto ». Concetto seguito anche dalla Corte di cassazione (Sez. I, 7 novembre 1977, Del Destino, in *Rass. studi penit.*, 1978, pag. 394, nel senso che non basta un rispettoso comportamento verso il personale di custodia e i compagni di detenzione).

Per qualche analogia rispetto alla materia della liberazione condizionale: CAMPRIA, *Appunti in tema di liberazione condizionale*, in *Rassegna di studi pen.*, 1978; DEL RE, *La liberazione condizionale fra logica sanzionatoria e logica del trattamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, pag. 544; GREVI, *Riflessioni in tema di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo*, *idem*, pag. 60.

Si segnala in dottrina « il favore che va sempre più incontrando l'interpretazione restrittiva dell'art. 54 del nuovo ordinamento penitenziario » in relazione alla esclusione che la liberazione anticipata possa essere concessa al condannato in *Giust. pen.*, 1977, II, col. 533; 6 dicembre 1977, Pisciotta, *idem*, 1978, II, col. 77, con nota critica; 17 gennaio 1978 P.M. c. Cardi, *idem*, 1978, col. 742; Sez. I, 5 ottobre 1977, Vaira, *idem*, II, col. 226, 250.

Non sembra invece passibile di censura la sentenza Sez. I, 25 gennaio 1978, P.M. c. Giacobbe (su conformi conclusioni del Procuratore generale) *idem*, 1978, III, col. 147 nel senso di necessità di notificazione (ex art. 199 bis cod. proc. pen.) all'interessato del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero contro ordinanza della sezione di sorveglianza, riaffermando la natura giurisdizionale,

non solo del procedimento di esecuzione, ma anche di quello di sorveglianza. Vedi anche CIANI, *Orientamenti giurisprudenziali* sulla legge 26 luglio 1975, n. 354, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, pag. 240; ZECCHINO, *Problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative*, in *L'Indice pen.*, 1978, pag. 41. Circa la valutazione per la concessione della libertà anticipata Cass. Sez. c.c., 7 giugno 1977, Bezzumati, in *Mass. dec. pen.*, 1977, n. 136.702e.

Vedi anche per la liberazione anticipata Cass. Sez. pen., 1978, II, col. 769, 25 novembre 1977, Mascheda, in *Cassazione penale, massimario annotato*, 1978, pag. 564 con nota critica di CIANI; 5 aprile 1977, Fida, *idem*, pag. 566 con nota critica di GIULIANI. Per gli effetti della concessione da diverse sezioni Cass., 19 aprile 1978, P.M. c. Abate, in *Giust. pen.*, 1978, III, 408; per la conversione di ricorso in appello Sez. I, 18 aprile 1978, P.M. c. Carbone, *idem*, col. 409. Per il beneficio non basta comportamento rispettoso alle autorità carcerarie Cass. Sez. I, 7 novembre 1977, Del Destino, in *Rassegna studi penit.*, 1978, pag. 395; 3 maggio 1977, Nigro, in *Riv. pen.*, 1978, pag. 720; 17 maggio 1977, Di Marta, *idem*, pag. 721; Sez. V, 7 aprile 1978, Cimino, *idem*, 720.

Per la necessità di partecipazione attiva del condannato Cass., Sez. I, c.c. 26 ottobre 1977, Laurenza, in *Mass. dec. pen.*, 1978, n. 137, 8425. Uguali principi per la liberazione condizionale Cass., Sez. I, 13 dicembre 1977, col. 363; Sez. II 26 febbraio 1978, Damo, in *Giust. pen.*, 1978, II, col. 515, n. 546, Righi, *idem*, col. 515. Ancora di recente è stato escluso il beneficio della libertà anticipata in caso di condannato all'ergastolo Cass., Sez. I, 13 dicembre 1977, P.M. c. I dec. in *Mass. dec. pen.*, 1978, n. 137847, 15 febbraio 1978; P.M. c. Serra, *idem*, n. 138369. Per altre varie questioni (non necessita effettiva scarcerazione, applicazione frazionata, valutazione della partecipazione del condannato) Cass., Sez. I, 7 novembre 1977, P.M. c. Cocuzza, *ibidem*, n. 137.734-137.737.

In tema di libertà anticipata vedi Cass. Sez. I, 14 dicembre 1977, Giannarella, *idem*, col. 81, nel senso che è illegittimo lo scomputo su un solo gruppo di semestri con esclusione di altri, Sez. I, 7 novembre 1977, P.M. c. Monti, *idem*, col. 83, nel senso di necessità di valutazione dell'intero trattamento, senza possibilità di frazionamento per semestri per la cumulabilità della semilibertà con la liberazione anticipata Cass., Sez. I, 28 giugno 1977, P.M. c. Calcopietro, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1977, pag. 1359, n. 1683, con nota di MULLIRI; Sez. I, 7 novembre 1977, Del Destino, in *Giust. pen.*, 1978, col. 82 nel senso di illegittimità della concessione solo per rispettoso comportamento verso il personale di custodia e i compagni di detenzione. Per l'esclusione incompatibilità libertà anticipata e regime di semilibertà Cass., Sez. I, 28 giugno 1977, P.M. c. Calcopietro, in *Mass. dec. pen.* 1977, n. 136716; Per il termine di comunicazione al p.m. della ordinanza conclusiva del P.M. Cass., c.c., Sez. I, 7 giugno 1977, P.M. c. Borzuamati, in *Mass. dec. pen.*, 1977, n. 136701.

Nel senso della diversità e cumulabilità dei due benefici, considerando la liberazione anticipata, come giustamente collocata nel diritto penitenziario — anziché nel codice penale — DI GENNARO, *Riduzione di pena e liberazione anticipata*, in *Giust. pen.*, 1977, III, col. 602, in nota critica a Cass., Sez. I, 5 aprile 1977, P.M. c. Fida, *idem*, III, col. 414.

Questioni sono state prospettate anche in tema di impugnazioni dei provvedimenti della sezione e del giudice di sorveglianza, in relazione al nuovo ordinamento penitenziario (art. 71 *ter*) ritenendosi che il termine per la presentazione dei motivi decorre dalla comunicazione del provvedimento (Sez. I, 22 marzo 1977, n. 716 c.c. c. Milia, in *Mass. pen.* 1978, col. 16; Sez. I, 20 aprile 1977, Mellino, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1977, pag. 1258, n. 1552) e la inoppugnabilità dei provvedimenti di rigetto di richiesta dell'imputato di essere visitato a sue spese da un medico di fiducia (Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, n. 596 c.c., Allatta, in *Mass. pen.* 1978, col. 17) e inoltre Sez. II, 13 dicembre 1976, Cipelli, in *Mass. decis. pen.* Cass., 135.293; Sez. I, 4 febbraio 1977, Cecere, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1977, pag. 1258, e per i provvedimenti in tema di mercedi Cass. Sez. I, 30 marzo 1977, Galeotto, *idem*, pag. 1258, n. 1551.

Secondo Cass., Sez. I, 7 febbraio 1977, Gattini, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 1572, con nota critica di Corso, deve escludersi il diritto di impugnazione contro il provvedimento che nega colloquio col difensore da parte dell'imputato in stato di isolamento.

In tema di concessione visita medico fiducia Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, Allotta, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1978, pag. 543.

Circa la competenza per materia e territorio del giudice di sorveglianza Cass. Sez. I, 20 aprile 1977, La Porta, *Massimario decisioni penali*, 1977, pag. 709.

Per il ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice di sorveglianza (termine unico per i motivi) Cass., Sez. I, c.c. 13 dicembre 1977; P.M. c. Battista, in *Mass. dec. pen.*, 1978, n. 137571; 29 dicembre 1977, Corrias, *idem* n. 137747.

Per applicazione delle nuove norme sull'affidamento al servizio sociale, Cass., Sez. I, 19 aprile 1977, n. 993 c.c., P.M. c. Langone, *idem*, 136.202; Cass. I, 2 dicembre 1977, Grassi, *idem*, col. 79, nel senso che ne è presupposto che la pena inflitta non sia superiore a due anni e sei mesi e che bisogna tener conto dell'applicazione delle regole del cumulo e delle detrazioni dovute all'intervento di cause estintive parziali o comunque di cause che incidono sulla sua effettiva durata; Cass., Sez. I, 4 ottobre 1977, Di Paola, *idem*, col. 84, nel senso che, pur essendo entrambe misure alternative, si distinguono nettamente l'affidamento in prova e la semilibertà e per la prima non vi può essere concessione per pena uguale o inferiore a tre mesi, prima cioè che sia stata espletata l'osservazione del condannato almeno per tale periodo.

In tema di affidamento al servizio sociale vedi Cass., Sez. I, 21 dicembre 1977, P.M. c. Malmusi, in *Giust. pen.* 1978, II, 344; 4 ottobre 1977, Di Paola, *idem*, col. 271; Sez. III, 2 dicembre 1976, Di Paola, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1978, pag. 557; 7 novembre 1977, Boari, *idem*, pag. 560 e per la impossibilità di concederlo per pene pecuniarie convertite in pene detentive Cass., 21 dicembre 1977, P.M. c. Malmusi, in *Giust. pen.* 1978, II, col. 544; e circa i criteri per l'affidamento e per l'osservazione Cass., Sez. I, c.c., 16 gennaio 1978, Merolla, in *Mass. dec. pen.*, 1978 n. 137585; per la revoca del beneficio ed esecuzione pena residua Cass., 12 gennaio 1978, P.M. c. Picchio, *idem*, n. 138024; per il valore del rapporto del servizio sociale Cass., Sez. I, c.c., 16 gennaio 1978, P.M. c. Muoni, *idem*, n. 13823 circa l'ammissibilità di domanda del difensore e prima dell'inizio della esecuzione della legge n. 354. La computabilità di detenzione anteriore Sez. I, c.c., 22 febbraio 1978, P.M. c. Fusilli, *idem*, n. 138373 e 374; inoltre ancora per l'affidamento in prova al servizio sociale vedansi Sez. I, 17 gennaio 1978, De Cinque, in *Giust. pen.*, 1978, II, col. 206 nel senso che per stabilire se la pena inflitta non superi due anni e sei mesi di reclusione, che costituisce il limite massimo, oltre il quale la misura non è operante, occorre dedurre dalla pena irrogata con la sentenza definitiva i periodi di pena che non debbono effettivamente essere scontati per intervento di una causa estintiva della pena; Sez. I, 7 novembre 1977, Boari, *idem*, II, col. 209, nel senso che la revoca del beneficio (per successiva commissione di un reato) decorre dalla data del commesso reato e non dal momento iniziale della prova. Vedi anche in genere Sez. I, 3 maggio 1977, P.M. c. Nigro, in *Giust. pen.*, 1977, III, col. 599; Sez. I, 30 marzo 1977, De Lazzeri, *idem*, 1977, III, col. 609 nel senso che osta alla concessione solo precedente condanna a rapina (aggravata) consumata e non solo tentata.

In dottrina BARCELLONA, *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento al servizio sociale minorile. Analogie e differenze*, in *Rass. studi penit.*, 1978, pag. 315; FASSONE, *L'affidamento in prova, problemi e proposte*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, pag. 1477; TONINI, *I rapporti fra i centri di servizio sociale e l'autorità giudiziaria*, *idem*, 1978, 994.

Ancora per la semilibertà la Cass., Sez. I, 2 febbraio 1978, Cabbibbo, in *Giust. pen.*, 1978, II, col. 205, ha deciso che, nell'ipotesi di cumulo di pena per uno dei reati ostativi al beneficio e per altri che non ostano al regime di semilibertà, il divieto di concessione del beneficio opera nei soli confronti del primo e non dei restanti; in tal caso il giudice deve dapprima dichiarare che il detenuto ha espiato la pena inflitta per il reato che non consente il beneficio e successivamente esaminare la pena comminata per gli altri reati onde accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per il regime di semilibertà.

Si segnala in dottrina «il favore che va sempre più incontrando l'interpretazione restrittiva dell'art. 54 del nuovo ordinamento penitenziario» in relazione alla esclusione che la liberazione anticipata possa essere concessa al condannato all'ergastolo (Cass., Sez. I, 24 maggio 1977, P.M. c. Falchi, in *Giust. pen.*, 1977,

II, col. 533; 6 dicembre 1977, Pisciotta, *idem*, 1978, II, col. 77, con nota critica; 17 gennaio 1978, P.M. c. Cardi, *idem*, 1978, II, col. 742; Sez. I, 5 ottobre 1977, Vaira, *idem*, II, col. 226, 250.

Non sembra invece passibile di censura la sentenza Sez. I, 25 gennaio 1978, P.M. c. Giacobbe (su conformi conclusioni del Procuratore generale), *idem*, 1978, III, col. 147 nel senso di necessità di notificazione (ex art. 199 *bis* cod. proc. pen.) all'interessato del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero contro ordinanza della sezione di sorveglianza, riaffermando la natura giurisdizionale, non solo del procedimento di esecuzione, ma anche di quello di sorveglianza. Vedi anche CIANI, *Orientamenti giurisdizionali sulla L. 26 luglio 1975*, n. 354, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, pag. 240; ZECCHINO, *Problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative*, in *L'Indice pen.*, 1978, pag. 41.

Vedi anche Cass., Sez. I, 4 ottobre 1977, Paola, in *Giust. pen.*, 1978, II, II, 271; 26 aprile 1977, Bertini, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1978, pag. 86 e circa la necessità di annullamento di rinvio per esclusione previste in corso di pendenza di ricorso per cassazione Cass., Sez. I, 30 marzo 1977, Mombello, *idem*, pag. 868; e per l'immediata applicazione della nuova disciplina Cass., Sez. I, 19 aprile 1978, Lamoine, *idem*, pag. 868. Vedasi anche Corte costituzionale, 14-20 aprile 1978, n. 50, *idem*, pag. 622.

Per l'ammissione alla semilibertà è stato ritenuto (probabilmente in connessione con quanto deciso in tema di libertà provvisoria) che questa è possibile solo se il condannato abbia già acquistato lo status di detenuto in espiazione di pena (Sez. I, 23 marzo 1977, n. 76, P.M. c. Pellicciari, in *Mass. dec. pen. Cass.*, 1977, 136, 142. Ciò sembra esatto ove si pensi trattarsi, più che di pena alternativa di modalità di esecuzione della pena per cui è molto importante la prova del comportamento del condannato in carcere. Vedi anche Sez. I, 19 aprile 1977, n. 993, Langone, *idem*, 136.202, per la immediata applicazione delle nuove norme (semilibertà e affidamento). Per i presupposti della semilibertà Cass., Sez. I, c.c., 11 luglio 1977, P.M. c. Nardecchia, in *Mass. dec. pen.*, n. 136.720.

Ancora in tema di semilibertà per la detrazione di liberazione anticipata ai fini del computo del periodo in semilibertà Sezione sorveglianza tribunale minorenni Perugia, 19 aprile 1978, Nucera, in *Giust. pen.* 1978, II, col. 440; per la esclusione di equiparabilità tra semilibertà e affidamento al servizio sociale Cass., Sez. I, 13 gennaio 1978, P.M. c. Serrani, in *Mass. dec. pen.*, 1978, n. 138.212, col. 382; per la motivazione del provvedimento di semilibertà Cass., Sez. I c.c., 16 gennaio 1978, P.M. c. Mione, *Mass. dec. pen.* 2825 per la illegittimità di cumulo per reati esclusi dalla semilibertà Cass. c.c., 2 febbraio 1978, Cabibbo, *idem*, n. 138.367.

(17) Per i minori oltre le opere di carattere generale di cui a nota (2) AA.VV., *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, vol. XXXVIII, *L'Enfant, quatrième partie; la delinquance juvenile*, Bruxelles, éditions de la librairie encyclopedique, 1977, riassunto in *Indice penale*, 1977, pag. 437; PIRRONE, *Il disadattamento dei minori*, ed. Bucalo, Latina, 1976; *Idem*, *Considerazioni sulla delittuosità minorile in Italia*, in *Igiene mentale*, 1975, fasc. II; MILLER, MAYER, WITHWORTH, *A study of mentally retarded juvenile offenders in Corpus Christi, Texas*, in *Federal probation*, 1973, giugno, pag. 54, riass. in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 286; BRUNETTI, *La condizione giovanile e il disadattamento*, ed Argalia, Urbino, 1974; VODOPIVEC, *Maladjusted youth. An experiment in rehabilitation*, ed. Saxon Hase, Westroad, Farnborough, 1974, riassunto in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 267.

In argomento gli atti del Congresso dell'Accademia italiana di scienze biologiche e morali tenutosi a Roma il 18 e il 25 febbraio 1972 su «*Emanipolazione e maggiore età nella società moderna*», tip. Abbazia di Casamari, 1973, specie pagg. 81 e segg., con ampi richiami bibliografici anche sul problema dei giovani adulti e ancora CAVA, *Relazione sullo stato della giustizia. L'organizzazione penitenziaria. La tutela e la rieducazione dei minori*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1970, pag. 535; SANTARSIERO, *Il trattamento dei minori negli istituti di rieducazione*, *idem*, 1970, pag. 433; RANIERI, *Per un nuovo diritto penitenziario e per la prevenzione della delinquenza minorile*, in *Riv. pen.*, 1968, pag. 566; INTRONA, *La delinquenza e l'antisocialità giovanile di oggi*, in *Riv. pen.*, 1971, I, pag. 405; PERETTI, *Gli orientamenti di valore dei minorenni disadattati ed i loro effetti sulla prevenzione e il trattamento del disadattamento*, in *Quaderni di*

criminologia clinica, 1976, pag. 309; BROUSSEAU, LE BLANC, *Le prise de decision et la recommendation de probation pour le mineurs*, in *Canadian journal*, 1974, n. 4, riassunto in *Rassegna di studi penitenziari*, 1976, pag. 839; BARBERO, SANTOS, *Delinquencia juvenil y tratamiento*, in *Anuario de derecho penal y Ciencias penales*, s. 1972, pag. 643, riassunto in *Quaderni di criminologia citati*, 1977, pag. 156; BERISTAIN, *Delincuencia y inadaptation juveniles*, in *Atti del 26° curso internacional de criminologia*, maggio 1976, riassunto in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 259; CHAZAL, *Motivations nouvelles de la criminalité juvenile. Delinquance réactionnelle*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1973, pag. 808, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 416; LOPEZ-REY, *Gioventù e delitto*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 281; BORASIO, *Il riformatorio per giovani nel pensiero di Serafino Biffi*, in *Rassegna di studi pen.*, 1978, pag. 33; BRUNETTI, *La condizione giovanile e il disadattamento*, Ed. Arzaglia, Urbino, 1975, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 101; LANDAU, *The adolescent female offender* in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 117, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 117; HELM, MARKS, *Operation new concept prison inmates as youth authorities staff aides*, in *Federal probation*, 1975, pag. 47, riass. *idem*, pag. 107; VADALÀ, *I bimbi in carcere in un'interrogazione parlamentare*, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 484; BRUNETTI, *Società e devianza*, in *Rassegna studi pen.*, 1978, pag. 33; PIRRONE, *Considerazioni sulla delittuosità minorile in Italia*, in *Igiene mentale* 1975, in fascicolo aprile-giugno, pag. 3; Circolare del Ministero di grazia e giustizia su «Competenza negli interventi di servizio sociale per i detenuti maggiorenni che hanno commesso il reato durante la minore età», in *Rassegna studi penit.*, 1978, pag. 420; DANDURAND, *Training schoolwards, running away from after-care, placement*, in *Canadian journal of criminology and corrections*, 1975, pag. 222 riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 249.

Per i deficienti mentali, TROMBI, *Psicanalisi e criminalità*, in *Quaderni cit.* 1977, pag. 299 e inoltre, ROBERT, *Delinquants mentalement deficients, psychiatrie et justice pénale en Suisse*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1976-1977, n. 11, pag. 3; FARRONE, *Proposte per un diverso trattamento della seminfermità mentale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 528; VALCARENCHI, *I manicomi criminali*, ed. Mazzella, Milano, 1975; SEGRE, LAMPERTICO, CALVANESE, PONTI, *Prospettive di intervento terapeutico su tossicomani in carcere*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 229. COLBERT, KIREHBERG, *Operating criminal justice within a narcotics treatment program*, in *Federal probation*, dicembre 1973, pag. 46, riassunto in *Quaderni cit.*, 1976, pag. 287; LESCURE MARTIN, *El delincuente y la sociedad*, in *Revista de estudios penitenciarios*, 1972, pag. 295, riass. in *Rassegna, cit.*, pag. 672; CAMPBELL, *op. cit.*; LUGER LORENTHAL, *Cushioning future shock in corrections*, in *Federal probation*, giugno 1974, pag. 19, riass. in *Quaderni cit.*, 1977, pag. 269; BRUNETTI, *Presupposti psicologici della devianza*, in *Rassegna studi penitenziari*, 1977, pag. 373; GROSSI, NESPOLI, SORRENTINO, *Il malato mentale e l'Istituzione manicomiale*, in *Rivista neuropsichiatrica*, 1972, n. 2, riass. in *Rass. di studi penit.* 1978, pag. 56; FERRACUTI, *Note sul trattamento psichiatrico sui delinquenti anormali mentali in detenzione*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 175; CASARINO, DI MARCO, MASSA, *La criminalità dei malati di mente. Ricerca dell'influenza delle condizioni psicopatologiche e della situazione socio-ambientale*, in *Rassegna di studi penit.*, 1978, pag. 169; ORTOLEYA, *Psicopatologia analitica di gruppo. Ipotesi di trattamento*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1978, pag. 349.

(18) BONILLA, *La rehabilitacion del delincuente como objecto de la penologia moderna*, in *Rivista de derecho puertoricano*, 1973, aprile-giugno, pag. 473, riassunto in *Quaderni, cit.*, 1976, pag. 155; LOS, *Devianza e teoria sociale*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 177, ROSS DOODY, *Persistence in the pscycopatics personality*, in *The canadian journal of criminology and corrections*, 1977, luglio, pag. 292, riassunto in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 285; BRUNETTI, *Presupposti psicologici della devianza*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 373. Particolarmente di rilievo al riguardo l'attività scientifica del DI TULLIO, da ultimo, *Principi di criminologia generale e clinica e psicopatologia sociale*, Roma 1971.

(19) Vedi gli atti del Congresso a Parigi 14-22 novembre 1971 della *Associazione internazionale di difesa sociale e del Centro nazionale di prevenzione*

e difesa sociale, su « *Les techniques de l'individuation judiciaire* », Tipografia Pime, Milano, 1976 e particolarmente gli interessanti interventi di KRYVIN (pag. 206, 207); JEOL (pag. 210); SON (pag. 233); CANEPA (pag. 208) che specifica di avere dei dubbi sull'efficacia di una risocializzazione imposta; solo un trattamento accettato riempie la doppia esigenza dell'efficacia e del rispetto dei diritti dell'uomo.

Su analoga impostazione FORTUNA, GIDIZA, *op. cit.*, pag. 200, precisando che la rieducazione non può essere perseguita se non con la piena collaborazione dell'interessato che nella riforma è ancora una volta, sostanzialmente dichiarata obbligatoria, il che se può spiegarsi sul piano organizzativo e disciplinare, sul piano psicologico e sociale è una contraddizione; cfr. anche, LATTANZI, LUPO, *Considerazioni sul disegno di legge n. 1799 e sulla penalizzazione*, in *Cassazione penale*, massimario annotato, 1978, pag. 916; CONSIGLIO SUP. DELLA MAGISTRATURA, *Misure previste nel settore della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria* (seduta 29 marzo 1978), in *Il Mondo Giudiziario*, 1978, pag. 532. ABATE, *Osservazioni critiche al progetto del codice della strada; una questione di costituzionalità* (con particolare riferimento alla disciplina di competenza in caso di connessione tra reati e infrazioni depenalizzate), in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1978, pag. 487; FLORA, *Prime osservazioni sulle sanzioni per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o «a moto» nel progetto di legge n. 1799 del 1977* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1978, 1007.

(20) MERANGHINI, *Il rifiuto del servizio da parte dell'obiettore di coscienza*, in *Rivista di Polizia*, 1973, pag. 510; MERANGHINI, *Il fondamento dell'obiezione di coscienza nella legislazione italiana*, *idem*, 1974, pag. 3.

In genere SANTILLI, SUSINI, *Rifiuto di trattamento sanitario per motivi religiosi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1977, pag. 408 e DE NEVE-BOUT, VAN BOSTRATEN, *Marginalité et marginalisation (colloquio della scuola di criminologia dell'università cattolica di Lovanio, 25-26 aprile 1975)*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1974-1975, pag. 900; PAGLIARO, *Relazione cit.* Congresso Lecce, 1976, pagg. 417, 419.

(21) In generale GUARNIERI, *Diritto penale, sociologia ed ideologia*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1976, pag. 16 e segg.; MARRA, *La giustizia e la nostra società. Sanzioni penali: strumento di repressione o di redenzione?*, in *Rassegna studi penitenziari*, 1977, pag. 393.

(22) Vedi VASSALLI, *I metodi di ricerca della verità e la incidenza sulla integrità della persona umana*, in *Riv. pen.*, 1972, I, pag. 396, 402; VASSALLI, *Giornate italo-jugoslave*, in *Monitore tribunali*, 1963, pag. 665; Rosso, in *Homo*, 1969, n. 9; Rosso, *Il pensiero del Consiglio superiore della Magistratura sulla riforma del processo penale*, *idem*, 1970, pag. 15.

In genere PALAZZO, *Processo giudiziario e processo di socializzazione*, in *L'Eloquenza*, 1977, pagg. 181, 182. L'argomento è stato ampiamente trattato al congresso dell'associazione internazionale di diritto penale, Roma, 28 settembre-5 ottobre 1969, con relazioni di SOLNAR (pag. 4 e segg. dell'estratto, ed. Centro nazionale prevenzione e difesa sociale); per il gruppo italiano NUVOLONE (contrario al bifase) pag. 20 dell'estratto. *Contra* anche BARLETTA, CUCCHIARA, *La division du proces en deux phases*, in *Riv. pen.*, 1969, pag. 23. Vedi gli atti editi dal Gruppo italiano dell'Associazione internazionale di diritto penale, del dibattito congressuale e delle conclusioni, ed. Essetre, Roma 1974, specie pag. 175 e segg., 569. Dell'argomento se ne è pure parlato al congresso cit. del 1976 a Lecce, precisandosi sostanzialmente che il problema è ormai superato con la possibilità di misure differenziate (MANTOVANI, *op. cit.*, pag. 91; BERTONI, *Relazione al convegno di Lecce 1977*, Atti relativi, pag. 206 e segg.).

In genere, sotto altri riflessi, in commento alle proposte contenute nel disegno di legge surriferito (n. 1799), precisando che le scelte operate possono suscitare qualche perplessità (riservandosi un più approfondito esame) NUVOLONE, *I rami secchi della giustizia penale*, in *L'indice penale*, 1977, pag. 560.

Per altre indicazioni ancora NUVOLONE, *Sulla soglia di una riforma*, in *Riv. it. di dir. proc. pen.*, 1964, pag. 365; GIANNITI, *Il problema della divisione del processo penale in due fasi*, in *Giust. pen.*, 1976, I, col. 161; BRICOLA, *Il principio della fungibilità della carcerazione preventiva con la misura di sicurezza detentiva. Sintomi di una progressiva crisi del sistema dualistico?*, *idem*, 1961, pag. 839.

(23) Per l'indicazione di nuove pene alternative vedi PENNACCHINI, *Sulla*

introduzione di nuove pene, in *Indice penale*, 1976, pag. 545 e inoltre DE SANCTIS, SCLAFANI, *op. cit.*; SALAUDINOF, *Problemi attuali dell'applicazione della sospensione condizionale della pena detentiva con l'obbligo del lavoro*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pag. 537); MILELLA, *op. cit.* Si parla anche del ritiro della patente di guida come pena autonoma; in proposito RUBINI, *Sanzioni tradizionali e sanzioni alternative in materia di circolazione*, in *Riv. giur. della circolazione e dei trasporti*, 1976, pag. 156.

In un congresso tenutosi a Roma a cura dell'A.C.I. il 28 aprile 1977 si è però ritenuto che anche al riguardo deve rendersi possibile la individuazione della personalizzazione della misura di ritiro della patente sì da escluderne l'automatica obbligatorietà. Vedi anche le relazioni al Congresso cit. di Lecce di PAGLIARO, pag. 431, in senso di necessaria cautela alla elevazione di pene accessorie a principali, e poi BRICOLA, *Le misure alternative*, cit.; NUVOLONE, Relazione al Congresso di Lecce, cit., pag. 9, con riferimento alla confisca, alle interdizioni, alla decadenza di un'impresa commerciale. Vedi MANGINI, *Il lavoro come misura alternativa*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 200; DOLCINI, *Lavoro libero e lavoro sociale; profili comparativi e politica criminale*, *idem*, 1977, pag. 479; BARONE, *La liberazione condizionale tra clemenza e rieducazione*, in *L'indice penale*, 1977, pag. 587.

(24) PALAZZO, *Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 190.

(25) In genere tutti gli aspetti sono stati esaminati nel Congresso della Società internazionale di difesa sociale e del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in Lecce dal 19 al 24 settembre 1966 (vedansi Atti, ed. Crujas, 1969, Tipografia Varesina), con prevalenza per una previsione non automatica, ma individualizzata (pagg. 113, 135, 141, 145, 166, 169, 173, 213, 218, 220, 222, 223), come sostitutivo della pena detentiva (pagg. 135, 137, 146, 150, 214).

Si è anche considerato che l'interdizione non sia limitata all'abuso nella professione, ma anche quando dimostri una incapacità al riguardo (pag. 221). Ciò è molto importante quando si considerasse l'interdizione una pena principale autonoma e, del resto, la giurisprudenza italiana ha spesso consentito la legittimità dell'interdizione (ad esempio art. 31 cod. pen.) in relazione a reati contro l'industria e il commercio anche in confronto di persona non autorizzata. Lo stesso si riteneva per la inabilitazione a guidare autoveicoli (vedi pag. 227) ma ora la giurisprudenza è cambiata su quest'ultimo punto. Non voglio discutere della esattezza di questa mutazione giurisprudenziale *de jure condito* (specie perché il codice stradale prevede la revoca o sospensione del permesso di guida) ma il discorso cambierebbe quando la condotta del guidatore determinasse la prova di una sua incapacità da punirsi autonomamente (vedi anche pag. 283). Per i precedenti recenti in materia, Cass., Sez. IV, 30 ottobre 1975, n. 2117, Finardi, in *Riv. giur. della circolazione e dei trasporti*, 1976, pagg. 661 e in *Mass. decis. pen. Cass.*, 1976, 132.328; Sez. IV, 22 novembre 1974, Vannini, in *Mass. pen.*, 1977, col. 165, 125.909.

In dottrina FATTORI, *Ancora sulla sospensione e revoca della patente*, in *Riv. giur. della circolazione e dei trasporti*, 1975, pag. 581. Per l'interdizione al commercio nel senso che possa ordinarsi anche contro persone non autorizzate Cass., 18 novembre 1950, Borghi, in *Giur. cass. pen.* 1950, col. 92, con nota RABAGLIETTI e GRECO (contrario) e in *Rassegna proprietà industriale*, 1951, pag. 121, con nota contraria di DE LUCA; Cass. 20 febbraio 1950, Boreggio, in *Riv. pen.*, 1950, pag. 34.

L'argomento è stato ampiamente trattato nel Congresso A.C.I. del 28 aprile 1977 a Roma con anticipazioni di LAPICCIARELLA, sul progetto di nuovo codice stradale presentato da un comitato interministeriale per la riforma del codice stradale con strutturazione della misura quale interdizione e non più revoca o sospensione della patente (Atti congresso citato, A.C.I., 1977, pagg. 92, 186, 214, 226, 246, 257) e in successivo congresso, ancora dell'A.C.I. del 31 gennaio 1978 in Roma. Va ancora considerato che nel citato convegno di Lecce del 1966 si è parlato di quanto stabilito in alcune legislazioni straniere di interdizione anche alle scuole superiori e lo si è vivamente criticato (atti relativi, pag. 240).

(26) I relativi problemi hanno fatto oggetto di vari congressi a iniziare dal 1967 in materia di frodi alimentari a Roma (vedine gli atti pubblicati in *Riv. diritto e tecnica dell'alimentazione*, 1967, pag. 488, specie la Relazione FERRACUTI

e poi, per l'epoca più recente, le citate giornate franco-belghe su «*Sanctions pénales et personnes morales*», in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1975-1976, n. 7, con relazioni di HUSS, ROUQUET, LEVASSEUR, TROUSSE, D'AENENS e inoltre DELMAS-MARTHY, *La responsabilité pénale dans l'entreprise en France (a propos du droit positif et de l'avant projet de revision de code penal)* in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1976-1977, pag. 493; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Il diritto penale delle Società commerciali*, Ed. Giuffrè, 1971 e 1973.

Di grande interesse pure la conferenza (XII) dei direttori di ricerche criminologiche, a Strasburgo, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1976-1977 pag. 197 e successivamente altra a Lilla (CARLETTI, *Reati finanziari economici e sociali*, in *Giustizia e costituzione*, 1976, pag. 41). Infine è di poco più di sei mesi fa un grosso congresso a Roma (28-29 ottobre 1977 - Prime giornate europee di difesa sociale sui problemi della criminalità economica). Inoltre, sempre con riferimento alle sanzioni, vedasi VAN HONSTÉ, *Politique criminelle et sanctions patrimoniales*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1975-1977, pag. 407 e segg. specialmente pag. 449. Vedi anche DI GENNARO, VETTERE, *La criminalità economica. Problemi di definizione e linee di ricerca*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 503; PIRAINO LETO, *La criminalità economica*, in *Giustizia nuova*, 1977, n. 11, *idem*, 1978, n. 2 e in *Il Mondo giudiziario*, 1978, pag. 77.

(27) Intervento di PETRONE nel citato congresso di Roma del 1977.

(28) Relazione di sintesi di COSSON, sempre a detto congresso.

(29) Relazione a detto congresso del sottosegretario DELL'ANDRO.

(30) Per gli effetti del parole in genere CANEPA, *op. cit.*, pag. 206.

(31) SCLAFANI, *op. cit.*; PEZZOTTI, *Depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda* (Note di commento alla legge 24 dicembre 1975, n. 70), in *Giust. pen.*, 1977, n. 11, pag. 11; LUPO, *La recente legge sulla depenalizzazione: un passo troppo timido*, in *Giustizia e costituzione*, 1976, pag. 67; GUARNERI, *op. cit.*, pag. 43; CICALA, *Un discutibile rimedio: La depenalizzazione*, in *Critica giudiziaria*, 1976, n. 2, pag. 75; LIVIGNI, *Depenalizzazione delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda nella legge 24 dicembre 1975, n. 706*, in *Giust. pen.*, 1977, I, col. 27; MORSILLO, MAZZA (L.), *Problematica della depenalizzazione*, 1975, ed. Università di Teramo. Per l'auspicio di estensione, al riguardo, della limitata legislazione esistente LAPICCIARELLA, *Relazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia*, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1977 (pag. 13). A ciò è predisposto il citato disegno di legge del 1977 (sul quale le relazioni VIOLANTE, LATAGLIATA, PETRONE, da ultimo, in questo congresso dell'Associazione italiana giuristi per la difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo tenutasi a Roma (2-3 dicembre 1977) nella sede dell'Isle).

Vedi anche LOZAREV, *Kratkorajni kazne zatvora*, Istituto di ricerche criminologiche e sociologiche di Belgrado, 1974, riassunto in *Revue de droit pénal et de criminologie* (*Les peines d'emprisonnement de courte durée*), 1974-1975, pag. 908; ANTILA, *op. cit.*, pag. 699; HENRION, *Amendes administratives en droit social*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1974-1975, pag. 871.

Da ultimo MAZZA, *Illeciti valutari e depenalizzazione delle contravvenzioni punibili solo con l'ammenda*, in *Giust. pen.*, 1977, II, col. 658; NUVOLONE, da ultimo in *L'indice penale*, 1977, pag. 560. L'argomento era stato ampiamente trattato, nelle sue finalità e cause, nelle citate relazioni del Consiglio superiore della magistratura del 1970 e 1971 e specie nella seconda, pag. 531 e segg. rilevando che la pena deve essere conservata solo quando sia giustificata da esigenze di difesa sociale.

Vedi recentissimo voto del Consiglio nazionale forense (17 marzo 1978), in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 203.

Nel senso del buon risultato delle norme del 1975 sulla depenalizzazione delle contravvenzioni, auspicandone l'estensione, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e quelli presso la Corte di appello di Trieste, Genova, Caltanissetta, Aquila, Lecce, Messina, nei rispettivi discorsi inaugurali del 1978.

Ancora in tema di depenalizzazione VINCIGUERRA, *Premesse al «diritto penale della vendita» nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1977, pag. 866. Di depenalizzazione si è ampiamente parlato in discussioni alla Camera dei deputati, chiarimenti del Ministro Bonifacio, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pag. 125, 137, e ancora (criticamente) SPADACCINI, *La depenalizzazione dopo la legge 14 dicembre 1975, n. 706*, in *Crocevia*, 1978, n. 1, pag. 19; ROTELLI, *Ulteriore*

depenalizzazione di reati minori. Esigenze di una revisione della disciplina generale, 1978, n. 3, pag. 19.

In genere, per considerazioni generali sull'attuale sistema, NESPOLI, *Potere disciplinare e ordinamento penitenziario*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1977, pag. 703; SABA, *Note brevi sull'organizzazione penitenziaria belga*, *idem*, pag. 711; FARRELLA, *La problematica della pena privativa della libertà*, *idem*, pag. 719; EYSENCH, *Psichiatria, sì e no*, Ed. Armando, Roma, 1977, sulla creazione di servizi assistenziali territoriali (da cui il problema della deistituzionalizzazione); ADAMS, *Research in corrections: status and prospects*, in *Federal probation*, marzo 1974, pag. 14, riass. in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, pag. 559; CARRARO MEDA, *Le inferriate per edilizia civile e carceraria*, in *Rassegna dei lavori pubblici*, 1976, n. 12. Circa proposte per supplire all'attuale deficienza di personale vedasi articolo redazionale, *Provvedimenti urgenti per l'amministrazione giudiziaria*, in *Il mondo giudiziario*, 1978, pagg. 244, 256, 280, 292, 304.